

---

**SERVITECH S.R.L.**

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO  
AI SENSI DEL D. LGS. N. 231/2001  
PARTE SPECIALE

---

**ServiTech srl**

Via Posidippo, 9 - 00125 Roma - Italy  
Tel. +39 06 52351414 - +39 06 52356573 - Fax +39 06 52369021  
P.IVA 02626520130 - C.C.I.A.A. di Roma 994778  
e-mail: [info@servitech.it](mailto:info@servitech.it) - [www.servitech.it](http://www.servitech.it)

## Sommario

<b>Introduzione .....</b>	<b>6</b>
<b>1. Parte speciale: i reati contro la pubblica amministrazione .....</b>	<b>8</b>
<b>(artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001).....</b>	<b>8</b>
1.1    Premessa .....	8
1.2    Ambito di applicazione.....	9
A. <b>Reati.....</b>	11
B. <b>Attività sensibili.....</b>	26
C. <b>Controlli preventivi.....</b>	27
D. <b>Regole di comportamento.....</b>	29
E. <b>Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza .....</b>	30
<b>2. Parte speciale: i reati informatici e trattamento illecito dei dati... 33</b>	<b>33</b>
<b>(art. 24 bis del d.lgs 231/2001) .....</b>	<b>33</b>
2.1    Premessa .....	33
2.2    Ambito di applicazione.....	33
A. <b>Reati.....</b>	33
B. <b>Attività sensibili.....</b>	41
C. <b>Controlli preventivi.....</b>	41
D. <b>Regole di comportamento.....</b>	42
E. <b>Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza .....</b>	43
<b>3. Parte speciale: i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento .....</b>	<b>43</b>
<b>(art. 25 bis del d.lgs 231/2001). .....</b>	<b>43</b>
3.1    Premessa .....	44
3.2    Ambito di applicazione.....	44
A. <b>Reati.....</b>	44
B. <b>Attività sensibili.....</b>	50
C. <b>Controlli preventivi.....</b>	51
<b>4. Parte speciale: i reati contro l'industria e il commercio..... 53</b>	<b>53</b>
<b>(art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001).....</b>	<b>53</b>

<i>A. Reati</i> .....	53
<i>B. Attività sensibili</i> .....	58
<i>C. Controlli preventivi</i> .....	58
<i>D. Regole di comportamento</i> .....	59
<i>E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza</i> .....	59
<b>5. Parte speciale: i reati societari (art. 25 ter D. Lgs. 231/2001).....</b>	<b>60</b>
5.1 Premessa .....	60
5.2 Ambito di applicazione.....	60
<i>A. Reati</i> .....	60
<i>B. Attività sensibili</i> .....	75
<i>C. Controlli preventivi</i> .....	75
<i>D. Regole di comportamento</i> .....	76
<i>E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza</i> .....	76
<b>6 Parte speciale VI: i reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro .....</b>	<b>78</b>
<b>(art. 25 septies del d.lgs. 231/2001). .....</b>	<b>78</b>
6.1 Premessa .....	78
6.2 Ambito di applicazione.....	79
<i>A. Reati</i> .....	80
<i>B. Attività sensibili</i> .....	82
<i>D. Principi generali di comportamento</i> .....	83
<i>E. Controlli preventivi</i> .....	85
<i>I. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza</i> .....	88
<b>7. Parte speciale: i reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa .....</b>	<b>89</b>
<b>(art. 25 octies d.lgs. 231/2001) .....</b>	<b>89</b>
7.1 Premessa .....	89
7.2 Ambito di applicazione.....	89
<i>A. Reati</i> .....	89
<i>B. Attività sensibili</i> .....	93
<i>C. Controlli preventivi</i> .....	93

<i>D. Regole di comportamento</i> .....	94
<i>E. Protocolli e flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza</i> .....	94
<b>8. Parte speciale: i reati in materia di violazione del diritto d'autore</b> <b>95</b>	
<i>(art. 25 novies del d.lgs. 231/2001)</i> .....	<b>95</b>
8.1 Premessa .....	95
8.2 Ambito di applicazione.....	95
A. <i>Reati</i> .....	95
B. <i>Attività sensibili</i> .....	99
D. <i>Regole di comportamento</i> .....	102
E. <i>Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza</i> .....	102
<b>9. Parte speciale: i reati in materia ambientale</b> .....	<b>104</b>
<i>(art. 25 undecies del d.lgs. 231/2001)</i> .....	<b>104</b>
9.1 Premessa .....	104
9.2 Ambito di applicazione.....	104
A. <i>Reati</i> .....	104
B. <i>Attività sensibili</i> .....	113
C. <i>Controlli preventivi</i> .....	113
D. <i>Regole di comportamento</i> .....	114
E. <i>Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza</i> .....	114
<b>10. Parte speciale: i reati di razzismo xenofobia (art. 25 terdecies d.lgs. 231/2001)</b> .....	<b>115</b>
10.1 Premessa .....	115
10.2 Ambito di applicazione.....	115
A. <i>Reati</i> .....	115
B. <i>Attività sensibili</i> .....	117
C. <i>Controlli preventivi</i> .....	117
D. <i>Regole di comportamento</i> .....	118
<b>11. Parte speciale: i reati tributari</b> .....	<b>119</b>
<i>(art. 25 quinquiesdecies d.lgs. 231/2001)</i> .....	<b>119</b>
11.1 Premessa .....	119
11.2 Ambito di applicazione.....	119
A. <i>Reati</i> .....	120

<i>B. Attività sensibili</i> .....	132
<i>C. Controlli preventivi</i> .....	132
<i>D. Regole di comportamento</i> .....	133
<i>E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di vigilanza</i> .....	133
<b>12 Parte speciale: i reati di contrabbando.....</b>	<b>135</b>
<b>(art. 25 <i>sexiesdecies</i> del d.lgs. 231/2001)</b> .....	<b>135</b>
12.1 Premessa .....	135
12.2 Ambito di applicazione.....	135
A. <i>Reati</i> .....	136
B. <i>Attività sensibili</i> .....	138
C. <i>Regole di comportamento</i> .....	138
D. <i>Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza</i> .....	138
<b>13 Parte speciale: i reati di abuso di mercato .....</b>	<b>140</b>
<b>(art. 25 <i>sexies</i> del d.lgs. 231/2001)</b> .....	<b>140</b>
12.3 Premessa .....	140
12.4 Ambito di applicazione.....	140
A. <i>Reati</i> .....	140
B. <i>Attività sensibili</i> .....	140
C. <i>Controlli preventivi</i> .....	141
D. <i>Regole di comportamento</i> .....	141
<b>(art. 25 <i>quinquies</i> ed art. 25 <i>duodecies</i>)</b> .....	<b>142</b>
12.5 Premessa .....	142
12.6 Ambito di applicazione.....	142
A. <i>Reati</i> .....	142
B. <i>Attività sensibili</i> .....	144
C. <i>Controlli preventivi</i> .....	144
D. <i>Regole di comportamento</i> .....	145
E. <i>Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza</i> .....	145

## Introduzione

La previsione di specifici protocolli di prevenzione dei reati è fase cruciale nell'implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D. Lgs. n. 231 del 2001, e va svolta alla luce di un'analisi rigorosa dei rischi di commissione di reati insiti nell'attività dell'ente.

D'altronde l'art. 6, alle lettere b) e c) del citato decreto richiede che i modelli di organizzazione e gestione dettino regole e procedure dirette ad orientare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire, individuando altresì modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati.

Il presente documento, Parte Speciale del Modello organizzativo adottato da Servitech S.r.l., rappresenta – insieme alle specifiche procedure aziendali osservate nella Società e formalizzate nel Modello stesso – lo strumento di definizione dei suddetti protocolli preventivi.

Esso, dunque, stabilisce le regole ed i principi comportamentali che coloro i quali operano nei settori esposti al rischio-reato sono tenuti ad osservare nel compimento delle attività di propria competenza, pena l'esposizione alle sanzioni disciplinari previste nella Parte generale del Modello.

Venendo alla sommaria illustrazione della struttura della Parte Speciale, essa è articolata per “famiglie di reati”, secondo la classificazione che può trarsi dagli artt. 24 e ss. del D. Lgs. n. 231 del 2001.

All'interno di ogni “famiglia” si è proceduto, dapprima, ad una disamina delle diverse fattispecie ricomprese e poi alla definizione di protocolli comportamentali per la prevenzione dei reati individuati, osservando il seguente schema:

- a) definizione della “famiglia” di reati ed illustrazione delle fattispecie che la compongono;
- b) individuazione dei processi sensibili interessati;
- c) predisposizione di controlli preventivi;

- d) previsione di regole di comportamento.

## **1. Parte speciale: i reati contro la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25 del d.lgs. 231/2001)**

### **1.1 Premessa**

Il concetto di pubblica amministrazione va inteso in senso ampio, comprendendo l'intera attività dello Stato e degli altri enti pubblici; in linea generale i reati contro la pubblica amministrazione concernono fatti che turbano o espongono a pericolo il regolare svolgimento delle pubbliche funzioni amministrativa, legislativa e giudiziaria.

I soggetti che rappresentano la pubblica amministrazione ai fini del diritto penale sono coloro che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio.

Per *“pubblica funzione”* si intendono le attività disciplinate da norme di diritto pubblico attraverso le quali si esercitano i poteri legislativo, esecutivo e giudiziario.

La pubblica funzione è caratterizzata dall'esercizio di *“potere autoritativo”*, ossia di quel potere che permette alla pubblica amministrazione di realizzare i propri fini mediante veri e propri comandi, rispetto ai quali il privato si trova in una posizione di soggezione. Si tratta dell'attività in cui si esprime il c.d. potere d'imperio, che comprende sia il potere di coercizione (arresto, perquisizione) e di contestazione di violazioni di legge (accertamento di contravvenzioni), sia i poteri di supremazia gerarchica all'interno di pubblici uffici, sia il *“potere certificativo”* ossia il quello di attestare un fatto con efficacia probatoria.

Per *“pubblico servizio”* si intendono attività disciplinate da norme di diritto pubblico, caratterizzate dalla mancanza dei poteri autoritativi o

certificativi tipici della funzione pubblica, con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

I soggetti che svolgono una pubblica funzione o un pubblico servizio sono denominati rispettivamente pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio.

A titolo esemplificativo si considerano pubblici ufficiali gli organi delle amministrazioni statali e territoriali e quelli delle amministrazioni sovranazionali (ad esempio dell'Unione europea), i responsabili delle autorità di vigilanza, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i rappresentanti di enti pubblici, i giudici, gli ufficiali giudiziari, gli organi ausiliari dell'amministrazione della giustizia (ad esempio, i curatori fallimentari).

L'incaricato di pubblico servizio svolge invece attività attinenti alla cura di interessi pubblici o al soddisfacimento d'interessi generali, sottoposte alla vigilanza di un'autorità pubblica. La giurisprudenza penale ha chiarito che l'inquadramento burocratico del soggetto nella struttura di un ente pubblico non costituisce criterio per riconoscere la qualifica di incaricato di pubblico servizio, poiché ciò che rileva è l'attività in concreto svolta dal soggetto. Pertanto, anche un privato o il dipendente di una società privata può essere qualificato incaricato di pubblico servizio quando svolge attività finalizzate al perseguimento di uno scopo pubblico o alla tutela di un interesse pubblico.

A titolo esemplificativo sono incaricati di pubblico servizio gli operatori della nettezza urbana, gli addetti al servizio postale, i concessionari autostradali, ecc.

## **1.2 Ambito di applicazione**

Il presente protocollo si applica a tutte le aree, servizi o unità organizzative di SERVITECH S.R.L. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si trovino a dover gestire rapporti e adempimenti verso

soggetti pubblici, ivi inclusi i pubblici ufficiali, gli incaricati di pubblico servizio e le autorità pubbliche di vigilanza.

In via meramente esemplificativa, si specifica che i rapporti e gli adempimenti di cui al presente documento vengono in rilievo in occasione di:

- erogazione di contributi da parte di enti pubblici per la realizzazione di prodotti realizzati e/o servizi prestati dalla Società;
- gestione degli affari legali, fiscali e societari: camera di commercio, tribunale, ufficio del registro, Ministero dell'Economia e delle Finanze, notai;
- gestione amministrativa, previdenziale ed assistenziale del personale: Ministero del Lavoro, INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, centro provinciale per l'impiego;
- ottenimento e/o rinnovo di autorizzazioni, concessioni, licenze, autorità locali, ARPA, ASL, VVFF;
- visite ispettive, procedure istruttorie e simili: INPS, INAIL, ispettorato del lavoro, funzionari competenti in materia ambiente, sicurezza e sanità;
- organizzazione di eventi: autorità locali, giornalisti, soprintendenza ai beni artistici, SIAE, soggetti pubblici/incaricati di pubblico servizio controparti contrattuali o ospiti dell'evento stesso;
- contenzioso in materia civile, penale, amministrativa: giudici, funzionari della magistratura;
- comunicazione di dati societari/aziendali di qualsiasi natura: rapporti con Autorità Garante per la Privacy, Autorità per la concorrenza ed il mercato, Borsa Italiana.

La Servitech S.r.L. adeguerà il proprio comportamento a quanto esposto nel presente documento e, laddove necessario, lo integrerà/implementerà con apposite normative interne che tengano conto delle singole specificità.

## A. Reati

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che la Società intrattiene con la Pubblica Amministrazione.

È pertanto opportuno che il Modello descriva tali Reati e li indichi a tutti i Destinatari.

Di seguito le singole fattispecie contemplate nel D. Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

- **Art. 316 bis c.p. – Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee.**

*“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.*

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell'Unione europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'avere distratto anche parzialmente la somma ottenuta, senza che rilevi che l'attività programmata si sia comunque svolta).

L'elemento soggettivo del reato è costituito dal dolo generico, ossia, dalla volontà cosciente di sottrarre le risorse (contributo, sovvenzione o finanziamento destinato a determinate finalità di interesse pubblico) allo

scopo prefissato; ne consegue che sono irrilevanti le finalità di qualsiasi natura che l'agente abbia inteso perseguire.

Presupposto della condotta è che la prestazione pubblica si sostanzi in sovvenzioni, contributi o finanziamenti, intendendo, sotto le prime due denominazioni le attribuzioni pecuniarie a fondo perduto, di carattere gestorio e sotto la terza denominazione gli atti negoziali che si caratterizzano per l'esistenza di un'onerosità attenuata rispetto a quella derivante dall'applicazione delle ordinarie regole di mercato.

L'art. 316 bis c.p. si presenta, perciò, come una prescrizione parallela all'art. 640 bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche) operante, però, non nel momento c.d. precettivo dell'erogazione, ma nella fase esecutiva.

Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

- **Art. 316 *ter* c.p. – Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.**

*“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri.*

*Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 3.999,96 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 euro a 25.822 euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea (rectius Unione europea).

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

- **Art. 640, co- 2 n. 1 c.p. – Truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico.**

*“Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00.]*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da € 309,00 a € 1.549,00:*

1. se il fatto, è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare”.

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifizi o raggiri (intendendosi ricompresa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato, di altro ente pubblico o dell'Unione Europea) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

- **Art. 640 bis c.p. – Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.**

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee”.

Trattasi di circostanza aggravante della fattispecie di truffa e non di autonoma figura di reato. Ciò in base alla considerazione che la descrizione della fattispecie non muta gli elementi essenziali del reato base, ma introduce solamente un oggetto materiale specifico, prevedendo il legislatore che la condotta tipica riguardi contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero erogazioni dello stesso tipo.

- **Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico.**

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 51,00 a € 1.032,00. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da €

309,00 a € 1.549,00 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'art. 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall'art. 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età e numero 7".

Tale fattispecie di reato si realizza quando, attraverso l'alterazione del funzionamento di un sistema informatico o telematico o attraverso l'indebito intervento su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, il soggetto procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il reato in esame ha pressoché i medesimi elementi costitutivi della truffa, salvo il fatto che l'attività fraudolenta non investe direttamente una persona, ma un sistema informatico attraverso la sua manipolazione.

In concreto il reato si configura ad esempio qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venga violato il sistema informatico dell'ente erogatore ed inserito un importo superiore a quello ottenuto effettivamente.

- **Art. 356 c.p. – Frode nelle pubbliche forniture.**

"Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente".

- **Art. 317 c.p. – Concussione.**

*“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

La condotta incriminata deve avere natura costrittiva. Secondo l’insegnamento giurisprudenziale dominante, il termine costrizione comprende qualunque violenza anche morale, attuata con abuso di qualità o poteri, che si risolva in una minaccia implicita o esplicita di un male ingiusto, recante lesione non patrimoniale o patrimoniale.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi nell’ipotesi in cui un esponente aziendale di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, costringa terzi a dare (o promettere) prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società o possa ravvisarsi un interesse della stessa).

- **Art. 318 c.p. - Corruzione per l’esercizio della funzione** [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019].

*“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni”.*

Il reato di cui all’art. 318 c.p. è di mera condotta poiché si perfeziona alternativamente o con l’accettazione della promessa o con il ricevimento dell’utilità promessa, condotta che viene quindi integrata attraverso un accordo fra il corrotto ed il corruttore, ovvero quando avviene concretamente la remunerazione con denaro o altra utilità.

L’ipotesi di reato di cui all’art. 318 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale (o l’incaricato di un pubblico servizio ex art. 320 c.p.) riceve o accetta la promessa di denaro o di altre utilità per l’esercizio delle sue

funzioni. Il reato non richiede, ai fini della punibilità, una puntuale individuazione in sede processuale di uno specifico atto o comunque di una specifica condotta oggetto dell'illecito mercimonio, consentendo la punizione di entrambe le parti del *pactum* (il pubblico ufficiale/corrotto e il privato/corrittore) in ragione del mero mercimonio della pubblica funzione e cancellando così la distinzione tra corruzione antecedente e susseguente. Proprio la mancata individuazione temporale, da parte della norma, della condotta di asservimento della pubblica funzione rende punibile (ai sensi dell'art. 321 c.p.) il privato corrittore, anche in caso di corruzione c.d. "susseguente" (vale a dire qualora il privato retribuisca il pubblico funzionario in relazione ad una condotta conforme ai doveri d'ufficio già compiuti).

Qualora, invece, la pattuizione avesse ad oggetto il compimento di uno specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardo di un atto dell'ufficio si ricadrebbe nella più grave fattispecie di cui all'art 319 c.p.

- **Art. 319 c.p. - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio.**  
[articolo modificato dalla L. n. 69/2015].

*"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni".*

Il tratto caratteristico dei delitti di corruzione è dato dal c.d. *pactum sceleris* tra il pubblico ufficiale (o l'incaricato di pubblico servizio) ed il privato, avente ad oggetto il compimento da parte del funzionario pubblico di un atto del suo ufficio o di un atto contrario ai suoi doveri d'ufficio, come nel caso di specie.

Ulteriore elemento comune a tutte le fattispecie corruttive è la natura plurisoggettiva del reato, in cui elemento costitutivo è l'incontro delle volontà

delle parti su un piano di parità, al contrario della concussione (art. 317 c.p.), in cui il pubblico agente agisce in una veste di supremazia rispetto al privato.

La fattispecie prevista dall'art. 319 c.p. si può realizzare, ad esempio, in ipotesi di partecipazione a gare bandite da un ente pubblico allorquando vengano fatte offerte di danaro o di altra utilità ai rappresentanti della pubblica amministrazione al fine di aggiudicarsi la commessa.

- **Art. 319 bis c.p. - Circostanze aggravanti.**

*“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.*

La ratio dell'incriminazione della corruzione si ravvisa nella necessità di impedire e contrastare il discredito che tale reato proietta sull'intera categoria dei pubblici funzionari e, di conseguenza, sulla stessa P. A.

- **Art. 319 ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.**

*“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.*

Questa condotta è quindi ipotizzabile, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte in una causa civile, penale o amministrativa e un soggetto in posizione apicale corrompa un pubblico ufficiale (non necessariamente magistrato) per ottenere un vantaggio nel procedimento.

- **Art. 319 quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.*

*Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell’Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000”.*

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità.

In particolare, la fattispecie in oggetto era in precedenza sussunta nel reato di concussione (art. 317 c.p.) ma, a partire dalla Legge 190/2012, si configura come un’autonoma fattispecie di reato; si colloca su una linea intermedia tra la concussione - in cui il privato è in una posizione di mera soggezione nei confronti del pubblico ufficiale - e la corruzione ove il rapporto intercorrente fra la volontà dei soggetti coinvolti è paritaria e implica la libera convergenza delle medesime verso un comune obiettivo illecito.

La persistenza di una residua libertà di autodeterminazione del soggetto privato, nell’ipotesi di all’art. 319 quater, giustifica la punibilità del privato e delinea il confine applicativo con il reato di concussione. Secondo parte della giurisprudenza, rientra nel concetto di induzione la condotta del pubblico ufficiale che prospetti conseguenze sfavorevoli, derivanti dall’applicazione della legge, per ottenere il pagamento o la promessa indebita di denaro o altra utilità; in tal caso è punibile anche il soggetto indotto che mira ad un risultato illegittimo a lui favorevole.

Viceversa, la differenza tra il reato di induzione indebita di cui all’art. 319 quater ed il reato di truffa aggravata commessi dal pubblico ufficiale (pur

avendo in comune l'abuso da parte del p.u. della pubblica funzione al fine di conseguire un indebito profitto) risiede nel fatto che nel primo colui che dà o promette non è vittima di errore e conclude volontariamente un negozio giuridico illecito in danno della P.A. per conseguire un indebito vantaggio; invece, nella truffa, il pubblico ufficiale si procura un ingiusto profitto sorprendendo la buona fede del soggetto passivo mediante artifici o raggiri, ai quali la qualità di pubblico ufficiale conferisce maggior efficacia.

- **Art. 320 c.p. - Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio.**

*“Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo”.*

- **Art. 321 c.p. - Pene per il corruttore.**

*“Le pene stabilite nel primo comma dell’articolo 318, nell’articolo 319, nell’articolo 319-bis, nell’art. 319-ter e nell’articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità”.*

- **Art. 322 c.p. - Istigazione alla corruzione.**

*“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’articolo 318, ridotta di un terzo.*

*Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’articolo 319, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri*

*La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319”.*

Questa fattispecie delittuosa si configura allorché il privato tenga il comportamento incriminato dall'art. 321 (e cioè attività corruttiva), ma il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

- **Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri**

*“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:*

- *ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- *ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- *alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*

- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358);
- ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale;
- 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;
- 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali (357) e degli incaricati di un pubblico servizio (358) nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi”.

L'art. 322 bis c.p. incrimina l'offerta o la promessa di denaro o altra utilità *"a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali"*.

Dal momento che potrebbe non essere agevole individuare funzioni "corrispondenti" a quelle di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in stati con ordinamenti spesso eterogenei, la questione dovrà essere affrontata *ad hoc* caso per caso.

- **Art. 346 bis c.p. – Traffico di influenze illecite**

*"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.*

*La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.*

*La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.*

*Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o*

*l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.*

*Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita".*

- **Art. 314 c.p. – Peculato (limitatamente al primo comma).**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.*

*Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita".*

- **Art. 316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui.**

*"Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000".*

Nonostante la norma parli di "peculato", è stato osservato che trattasi di un uso improprio del termine, dato che non è richiesto, ai fini della configurabilità del delitto, il possesso della cosa altrui, distinguendosi dunque radicalmente dalla norma di cui all'art. 314 c.p., che infatti richiede il possesso o la detenzione di cosa o di denaro altrui come presupposto del reato.

Specularmente, si è altresì escluso che trattasi di una forma particolare di concussione (art. 317), difettando qui il requisito dell'induzione in errore nei confronti del soggetto passivo del reato.

Esso rappresenta un “reato proprio”, in quanto può essere commesso solamente dal pubblico ufficiale o dall’incaricato di pubblico servizio, nell’esercizio delle funzioni o del servizio.

- **Art. 323 c.p. – Abuso d’ufficio.**

*“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”.*

L’abuso d’ufficio rappresenta un’ipotesi di reato plurioffensivo, dato che il bene giuridico tutelato non è solamente il buon andamento della P.A., ma anche il patrimonio del terzo danneggiato dall’abuso del funzionario pubblico. Trattasi di un “reato proprio” in quanto soggetti attivi del reato possono essere solo il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio nello svolgimento delle funzioni o del servizio. L’ampia formula consente di ritenere oggetto del reato non solo i tipici provvedimenti amministrativi, bensì qualunque specie di atto o attività posta in essere dal funzionario.

L’abuso d’ufficio rappresenta un reato di evento, il cui disvalore penale si realizza al momento della effettiva produzione di un ingiusto vantaggio patrimoniale o di un danno ingiusto ad altri.

\*\*\*

Va evidenziato che l’art 25 del Decreto è stato di recente modificato con la legge nr. 3 del 2019 c.d. “Spazzacorrotti”, con **inasprimento delle sanzioni**

## interdittive applicabili all'ente nel caso in cui vengano commessi i più gravi reati di corruzione.

In particolare, qualora vengano commessi reati di concussione, corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (anche sotto forma di istigazione), corruzione in atti giudiziari e induzione indebita a dare o promettere utilità, le pene interdittive applicabili all'ente avranno una durata non inferiore a quattro anni e non superiore a sette anni se il reato è stato commesso da un soggetto apicale; non inferiore a due anni e non superiore a quattro se il reato è stato commesso da un soggetto subordinato (ai sensi dell'art 25, comma 5 del D. Lgs 231/2001).

Si rammenta che, l'inasprimento delle sanzioni interdittive non troverà applicazione qualora ci sia un'effettiva e tempestiva collaborazione da parte dell'ente nell'arginare il fenomeno corruttivo.

L'aumento non verrà applicato qualora: *"prima della sentenza di primo grado l'ente si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione dei responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite e abbia eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi"* (cfr. art 25, comma 5 bis del D.Lgs. 231/2001).

## B. Attività sensibili

Con riferimento a tali fattispecie di reato, la Servitech S.r.L. ha considerato come attività sensibili tutte quelle attività che comportano a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente, l'instaurazione di rapporti con la P.A. ed in particolare:

- a) gestione dei rapporti con soggetti pubblici e/o comunque con soggetti competenti, esemplificativamente per l'ottenimento e/o l'emanazione

e/o la richiesta e/o l'invio inerente provvedimenti, atti, documenti, certificazioni, autorizzazioni, atti di assenso, pareri, mancate obiezioni, licenze, concessioni *et similia* per l'esercizio delle attività; gestione degli omaggi, delle eventuali borse di studio, delle liberalità e delle donazioni;

- b)** gestione dei controlli/ispezioni e dei rapporti con gli enti connessi e con tutte le pubbliche autorità, anche sovranazionali, con particolare riferimento – a titolo esemplificativo ma non esaustivo - al controllo della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela ambientale, nonché ad altri eventuali controlli/ispezioni;
- c)** assegnazione/gestione degli incarichi e delle consulenze finalizzate alla gestione dei rapporti con soggetti pubblici nello specifico caso delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività;
- d)** partecipazione a bandi e/o selezioni e/o procedure per l'assegnazione di pubbliche forniture e/o servizi anche con riferimento alle eventuali ipotesi di costituzione e partecipazione a RTI/ATI;
- e)** richiesta di finanziamenti;
- f)** gestione dell'organizzazione di eventi, seminari, corsi di formazione accreditati o riunioni scientifiche;
- g)** gestione della liquidità e contabilità;
- h)** gestione affari legali ed attività giudiziale e stragiudiziale.

## C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- 1) esplicita previsione, nel codice etico adottato dalla società, di principi volti a regolare i rapporti con la P.A., secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche corruttive al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;

- 2) definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe. In particolare: a) i dipendenti che intrattengono per conto della società rapporti negoziali con le P.A. nazionali, devono essere dotati di procura formale; b) a ciascuna procura che comporti il potere di rappresentanza della società nei confronti dei terzi deve corrispondere una delega interna che descriva il relativo potere di gestione; c) le deleghe devono coniugare ciascun potere alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma aziendale; d) ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivoco i poteri del delegato, precisandone i limiti e il soggetto cui il delegato riporta gerarchicamente; e) al delegato devono essere riconosciuti poteri di spesa adeguati alle funzioni conferite; f) la procura deve prevedere esplicitamente i casi di decadenza dai poteri conferiti; g) le deleghe e le procure devono essere tempestivamente aggiornate; h) qualsiasi comportamento tenuto dal procuratore/delegato in violazione dei limiti assegnatigli o di altre disposizioni di legge o aziendali, con particolare riferimento ai comportamenti che possano fondatamente coinvolgere la Società nel compimento di reati nei rapporti con la P.A. è causa di revoca immediata di tutti i poteri conferiti all'interessato;
- 3) controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- 4) formalizzazione del processo relativo all'assolvimento degli adempimenti amministrativi, contributivi e assicurativi relativi al personale dipendente (predisposizione, verifica e autorizzazione delle comunicazioni/dichiarazioni da trasmettere agli enti previdenziali e assistenziali);
- 5) verifiche periodiche volte a constatare la persistenza dei requisiti previsti da autorizzazioni e/o prescrizioni;

6) le procedure interne devono essere caratterizzate (ovvero integrate) dalla separazione delle funzioni, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude ed il soggetto che lo controlla.

## D. Regole di comportamento

I seguenti divieti di carattere generale si applicano, in via diretta, agli organi sociali e ai dipendenti, nonché ai consulenti e ai partner in forza di apposite pattuizioni contrattuali, con riferimento a ciascuno nella misura e nei limiti agli stessi applicabili secondo le funzioni svolte:

- divieto di effettuare prestazioni in favore di *outsourcers*, consulenti, partner e collaboratori in generale che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- divieto di distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi; ogni forma di regalo, compenso o altra utilità, anche sotto forma di sconto eccedente le normali relazioni di cortesia o comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore; gli stessi devono essere idoneamente documentati, al fine di consentire all'organismo di vigilanza di effettuare verifiche al riguardo. Occorre in ogni caso rispettare le previsioni dei codici di comportamento e/o deontologici pertinenti.
- inserimento di clausole contrattuali volte a sanzionare, se opportuno, collaboratori esterni e partner per tutti i comportamenti indicati sopra.

#### **E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Con particolare riferimento ad alcune tipologie di rapporti diretti con la pubblica amministrazione sono, inoltre, previsti ulteriori protocolli specifici di controllo.

In particolare:

- Per le operazioni relative alla gestione dei rapporti con la pubblica amministrazione nel caso di vittoria di un bando di gara/procedura/selezione e di eventuali contenziosi giudiziali e stragiudiziali relativi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - all'esecuzione di tali forniture e/o servizi, gestione dei rapporti contrattuali e/o convenzionali, eventuali comodati di attrezzature in proprio o in nome e/o per conto di utenti, gestione dei rapporti di sorveglianza previsti dalla legge, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - l'invio e la ricezione di comunicazione da e verso la P.A. e/o la RTI/ATI capofila, in forma scritta, debbano sempre fare capo all'amministratore unico della Servitech S.r.l. ovvero al suo procuratore speciale, la dott.ssa Giulia Greco;
- Per le operazioni relative alla gestione delle richieste di finanziamenti, i protocolli di prevenzione prevedono che:
  - qualsiasi richiesta di finanziamenti da parte di organismi nazionali e dell'Unione europea debba avvenire per iscritto (ivi inclusi i programmi di sviluppo, finanziari e di crescita);
  - le risorse finanziarie ottenute come contributo, sovvenzione o finanziamento pubblico siano destinate esclusivamente alle iniziative e al conseguimento delle finalità per le quali sono state richieste e ottenute;
  - la documentazione redatta e, in genere, ogni altra informazione formalizzata, così come tutte le attività di rendicontazione

connesse alla destinazione e/o utilizzo dei finanziamenti, debbano contenere elementi assolutamente veritieri e debbano essere coerenti all'oggetto per cui sono stati richiesti. A tal fine, tutta l'attività di rendicontazione prodotta dalla società deve essere archiviata in un apposito fascicolo;

- siano effettuati controlli sui report gestionali, sui flussi finanziari e sulle riconciliazioni bancarie;

Flussi informativi OdV	Cadenza
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Eventuali contestazioni formali provenienti dalla P.A. preposta alla verifica ispettiva.</li> <li>• Informativa sintetica dell'ispezione subita.</li> </ul>	All'atto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco provvedimenti richiesti/rilasciati dalla P.A. nel periodo di riferimento.</li> <li>• Informativa sugli eventuali controlli svolti da parte delle autorità pubbliche competenti al rilascio dei provvedimenti.</li> </ul>	All'atto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco finanziamenti/contributi/agevolazioni ottenuti nel periodo, con specifica indicazione dell'ente pubblico erogatore;</li> <li>• Risultanze di eventuali verifiche/ispezioni eseguite dall'ente pubblico erogatore.</li> <li>• Report di eventuali incontri/riunioni con esponenti dell'ente pubblico erogatore per il rilascio dei fondi di competenza</li> </ul>	All'atto
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elenco delle assunzioni nel periodo di riferimento</li> </ul>	Trimestrale

- Elenco delle consulenze assegnate nel periodo di riferimento

## **2. Parte speciale: i reati informatici e trattamento illecito dei dati**

**(art. 24 bis del d.lgs 231/2001)**

### **2.1 Premessa**

Il presente protocollo disciplina i comportamenti da porre in essere per contrastare violazioni del Regolamento UE 2016/679 (c.d. GDPR) e fenomeni di criminalità informatica o similari. L'obiettivo è garantire che le attività di ICT - *“Information and communications technology”* - siano svolte in modo corretto e trasparente.

### **2.2 Ambito di applicazione**

La presente Parte Speciale riguarda i reati richiamati dall'art. 24 *bis* del Decreto 231/01 introdotto dalla Legge n. 48/2008 e si applica a tutte le aree, servizi o unità organizzative della Servitech S.r.L. che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, utilizzano sistemi informatici e/o hanno accesso a banche dati. In particolare, i reati sotto elencati riguardano la responsabilità, come si vedrà, della società Frame s.r.l. in virtù del contratto di consulenza sistemistica e tecnica di assistenza software e hardware, nonché conseguente della Servitech S.r.l. ex 231/2001 entro i limiti dettagliatamente affrontati nella parte generale del Modello.

#### **A. Reati**

- Art. 491 bis c.p. - Documenti informatici.**

*“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.*

- Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico.**

*“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni:*

- *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;*
- *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;*
- *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

*Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.*

*Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.*

Si tratta di un reato comune, che può essere compiuto da chiunque, ed istantaneo, perché si consuma nel momento dell'introduzione o nella protrazione all'interno del sistema nonostante il dissenso del titolare. Le misure di sicurezza (a cui fa riferimento la norma) da cui è protetto il sistema sono sia le c.d. misure logiche (ad esempio password) che le c.d. misure fisiche (armadi chiusi, locali non accessibili a tutti, servizi di controllo e vigilanza). Il

reato punisce due diverse condotte: l'introduzione abusiva nel sistema protetto e il mantenersi nello stesso contro la volontà del titolare. A quest'ultimo proposito, va sottolineato che il reato, come ritenuto dalla giurisprudenza, può essere commesso anche da chi, autorizzato all'accesso al sistema per una determinata finalità, non rispetti le condizioni a cui era subordinato l'accesso e lo utilizzi per finalità diverse, abusando dell'autorizzazione concessa.

- **Art. 615 *quater* c.p. – Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici.**

*“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a euro 5.164. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'articolo 617-*quater*”.*

Il reato può essere commesso con qualsiasi mezzo che sia idoneo a superare la protezione di un sistema informatico (password, codici di accesso o, semplicemente, informazioni che consentano di eludere le misure di protezione). Il possesso abusivo di tali mezzi comporta il pericolo della commissione di un accesso abusivo ad un sistema o della diffusione di tali codici ad altre persone che a loro volta potrebbero accedere abusivamente ad un sistema.

- **Art. 615 *quinquies* c.p. - Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico.**

*“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del*

*suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329”.*

Oggetto di tutela sono non solo i ‘programmi informatici’ ma anche le ‘apparecchiature’ ed i “dispositivi”. Dunque, la norma include non solo i software ma anche l’hardware.

L’elemento soggettivo è il dolo specifico: il fatto è punibile soltanto laddove sia commesso allo scopo indicato nell’articolo stesso. È un reato comune, che può essere commesso da chiunque.

- **Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche.**

*“Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.*

*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.*

*I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.*

*Tuttavia, si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso:*

1. *in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
2. *da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema;*

3. *da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

Il reato, unitamente a quello previsto dal successivo articolo 617 *quinquies* c.p. è volto a tutelare la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche, intendendosi per tali qualunque scambio di dati tra due o più sistemi informatici (e-mail, forum, chat).

Si può parlare di intercettazione abusiva (fraudolenta) quando la comunicazione è riservata ad un determinato numero di destinatari. Ne deriva che riguardo le comunicazioni a carattere pubblico (ad esempio siti web o blog) non è ipotizzabile alcuna riservatezza.

- **Art. 617 *quinquies* c.p. - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche.**

*“Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater”.*

Il reato si verifica quando si prende fraudolentemente cognizione del contenuto di un messaggio in corso di trasmissione.

- **Art. 635 *bis* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.*

- **Art. 635 *ter* c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

- **Art. 635 *quater* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici.**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

La norma contempla un reato di evento, poiché si richiede espressamente che il sistema venga danneggiato, reso in tutto o in parte inservibile, ovvero ne venga ostacolato gravemente il funzionamento.

- **Art. 635 *quinquies* c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.**

*“Se il fatto di cui all’articolo 635 quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.*

*Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.*

*Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.*

Si tratta di un reato a consumazione anticipata, che non richiede il verificarsi del danneggiamento, della distruzione o dell’inservibilità, che sono considerate circostanze aggravanti, mentre non è indicato tra le circostanze aggravanti il fatto che il funzionamento del sistema venga gravemente ostacolato.

Al contrario di quanto avviene per il reato di cui all’articolo 635 ter cod. pen., non è sufficiente per la sussistenza del reato che i sistemi siano utilizzati dagli enti pubblici, occorrendo che gli stessi siano di pubblica utilità.

- **Art. 640 *quinquies* c.p. - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica.**

*“Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro”.*

La presente disposizione disciplina una autonoma figura di truffa (art. 640 c.p.), punendo la condotta del soggetto preposto al servizio di

certificazione telematica che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, viola gli obblighi certificativi previsti.

La condotta non descrive in realtà una vera e propria modalità fraudolenta del certificatore, ma il disvalore penale e truffaldino risulta insita nella violazione dolosa degli obblighi di certificazione. A tale soggetto infatti la legge, per l'importanza della funzione, conferisce una particolare forma di fiducia in vista della certificazione.

Il momento consumativo è segnato dalla violazione degli obblighi extra-penali, strumentalmente preordinata al conseguimento del generico interesse dell'agente all'ingiusto profitto proprio o altrui o del danno di un terzo. Tuttavia, ai fini della determinazione del momento consumativo del reato, non occorre che il profitto e il danno siano effettivamente conseguiti.

Il reato di frode informatica del certificatore è punibile a titolo di dolo specifico: la violazione degli obblighi deve esser posta in essere con le finalità descritte dal testo della norma.

Dal punto di vista del sistema sanzionatorio, il Decreto prevede a carico dell'ente: sanzioni pecuniarie commisurata alle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente stesso (così da garantirne il fine afflittivo) e sanzioni interdittive.

- Art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105 – Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica.**

*“Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare*

*entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, è punito con la reclusione da uno a tre anni”.*

## **B. Attività sensibili**

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le attività sensibili della società siano quelle concernenti:

- la gestione degli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni e del processo di autenticazione;
- la identificazione, implementazione, manutenzione e monitoraggio delle componenti infrastrutturali (hardware, reti sistemi);
- l'accesso alle risorse informatiche aziendali (sistemi e dati);
- l'accesso ad Internet e alle reti di pubblica utilità e il servizio di posta elettronica;
- la detenzione di codici di accesso a reti informatiche;
- l'utilizzo di software e banche dati;
- il trattamento dei dati.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- a) definizione della responsabilità per la gestione della rete ed adozione di strumenti e soluzioni per il monitoraggio del traffico di rete (designazione formale del Responsabile Sistemi Informatici che per la società, al momento dell'adozione del Modello, risulta essere la Frame srl in virtù del contratto in essere ed in ragione delle funzioni svolte);
- b) previsione nel sistema informatico della tracciabilità dei singoli passaggi e dell'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;

- c) utilizzo di meccanismi di protezione per applicazioni e programmi;
- d) utilizzo di credenziali di autorizzazione (user-id e password) personali ai fini dell'accesso alle applicazioni aziendali;
- e) reimpostazione periodica delle credenziali di accesso ai sistemi informatici aziendali;
- f) previsione di misure atte ad impedire gli accessi non autorizzati anche mediante sistema di allarme e videosorveglianza;
- g) utilizzo e aggiornamento di un software antivirus su tutti i clienti e su tutti i server;
- h) verifica degli allegati di posta elettronica e dei download da internet;
- i) predisposizione di strumenti volti a contrastare i back-up non autorizzati;
- l) report degli errori dei flussi informatici;
- m) formalizzazione e diffusione al personale di una policy sul corretto utilizzo della posta elettronica, sulla conservazione/archiviazione delle informazioni scambiate attraverso la posta elettronica e sulla protezione delle informazioni scambiate attraverso altri canali, quali fax e video.

#### **D. Regole di comportamento**

I Destinatari del Modello coinvolti nelle attività connesse alla gestione dei sistemi informativi, dei processi di stampa e trattamento dei dati e delle informazioni sono tenuti ad attenersi alle definite modalità ed ai criteri di utilizzo dei sistemi informatici e degli strumenti informatici aziendali, nonché dei documenti elettronici, al fine di assicurare la conformità con la normativa applicabile, nonché garantire l'integrità delle informazioni.

Nell'ambito delle attività in questione le responsabilità sono ripartite come segue:

- il responsabile del trattamento è responsabile dell'applicazione, aggiornamento e modifica del presente protocollo;

- è responsabilità di tutte le funzioni aziendali coinvolte nelle attività oggetto del presente protocollo osservarne e farne osservare il contenuto, segnalando tempestivamente all’Organismo di Vigilanza ogni evento suscettibile d’incidere sull’operatività e sull’efficacia del protocollo medesimo (per es. modifiche legislative e regolamentari, mutamenti dell’attività disciplinata, modifiche della struttura aziendale e delle funzioni coinvolte nello svolgimento dell’attività);
- ciascuna funzione aziendale è responsabile della veridicità, autenticità ed originalità della documentazione e delle informazioni rese nello svolgimento dell’attività di propria competenza.

#### **E. Protocolli e flussi informativi all’Organismo di Vigilanza**

Fatta salva l’attuazione degli ordinari compiti dell’OdV previsti nella parte generale del presente modello, al fine specifico della prevenzione dei reati informatici, i controlli dell’OdV investono i seguenti aspetti:

1. Esecuzione di audit periodici sulla tenuta del sistema di sicurezza informatica aziendale commissionata ad *outsourcers* specializzati.
2. Verifica a campione sulla conformità dell’operato aziendale alle licenze d’uso dei software utilizzati nell’ambito della Società.

#### **3. Parte speciale: i reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**

**(art. 25 bis del d.lgs 231/2001).**

### 3.1 Premessa

La presente parte speciale ha l'obiettivo di illustrare i criteri e di regolamentare ruoli, responsabilità e norme comportamentali cui i Destinatari, nonché gli altri soggetti tenuti al rispetto delle medesime regole, devono attenersi nella gestione delle attività a rischio connesse con le fattispecie di reato previste dagli artt. 25 *bis* e 25 *bis.1* del D. Lgs.231/2001, nel rispetto dei principi di massima trasparenza, tempestività e collaborazione nonché tracciabilità delle attività.

### 3.2 Ambito di applicazione

Si descrivono di seguito le singole fattispecie di reato previste dal codice penale a tutela della fede pubblica, ossia della certezza e dell'affidamento sociale nella genuinità ed integrità di alcuni specifici simboli, essenziale ai fini di un rapido e certo svolgimento del traffico economico-giuridico attraverso la moneta o i valori di bollo o i segni di riconoscimento, per i quali l'art. 25-bis del D.Lgs. n. 231/01 prevede una responsabilità dell'ente nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso.

I reati di cui alla presente Parte Speciale si riferiscono ad una serie di condotte che hanno ad oggetto ad oggetto monete – a cui sono equiparate le carte di pubblico credito, vale a dire le banconote, le carte e cedole al portatore emesse da Governi o da Istituti a ciò autorizzati – valori di bollo, carte filigranate e strumenti od oggetti destinati al falso numerario, nonché strumenti e segni di riconoscimento.

#### A. Reati

- Art. 473 c.p. - Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni.**

*“Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di*

*prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.*

*Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

La contraffazione consiste nella riproduzione integrale del marchio genuino in tutta la sua configurazione emblematica e denominativa, mentre l'alterazione consiste nella imitazione fraudolenta o falsificazione parziale in modo da confondersi con il marchio originario, ottenuta mediante la eliminazione o l'aggiunta di elementi costitutivi.

Ai fini della configurabilità, il dolo del delitto in esame richiede non solo la coscienza e volontà della contraffazione o alterazione, ma anche la consapevolezza che il marchio o segno distintivo sia stato depositato, registrato o brevettato nelle forme di legge.

- **Art. 474 c.p. - Introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi.**

*“Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.*

*Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fin a euro 20.000.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Il bene giuridico tutelato deve rinvenirsi nella fiducia che il pubblico indeterminato dei consumatori ripone nella generalità dei segni distintivi delle opere dell'ingegno o dei prodotti industriali.

L'elemento soggettivo che caratterizza il delitto è il dolo specifico, poiché oltre alla coscienza e volontà del fatto, è richiesto che il soggetto agisca per procurarsi un profitto.

- Art. 453 c.p. - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello stato, previo concerto, di monete falsificate.**

*“È punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da euro 516 a euro 3.098:*

- *chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;*
- *chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;*
- *chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;*

- chiunque, al fine di metterle in circolazione acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate ovvero da un intermediario monete contraffatte o alterate.

La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.

La pena è ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non averti ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso è determinato”.

Il bene giuridico tutelato dalle norme che puniscono il falso nummario è la pubblica fede, messa in pericolo da condotte che possano pregiudicare il sentimento di fiducia generalizzata nei confronti dell'autenticità dei mezzi di scambio di cui si serve l'economia contemporanea.

Trattasi di reato di pericolo e non di danno, nonostante la falsificazione possa arrecare anche danni economici ai privati, dato che il reato si consuma nel momento in cui la pubblica fede viene messa in pericolo dalla falsificazione stessa.

Proprio per la natura di pericolo dei reati in questione, il principio di offensività impone di non considerare penalmente rilevanti varie condotte, rientranti nelle ipotesi di falso grossolano, falso innocuo e falso inutile.

Difatti, la norma suindicata punisce la condotta di colui che produce monete contraffatte o altera monete genuine aumentandone il valore o introduce le stesse nel territorio dello Stato o le acquista al fine di metterle in circolazione.

Integra il reato tentato - e non consumato - di contraffazione di moneta nazionale la condotta di colui che riproduca immagini corrispondenti a quelle di banconote su foglio anche senza provvedere al taglio, in quanto trattasi di reato di pericolo plurioffensivo (che tutela l'interesse patrimoniale dell'istituto di emissione, dei privati nonché della collettività).

- **Art. 454 c.p. - Alterazione di monete.**

*“Chiunque altera monete della qualità indicata nell’articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei n. 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516”.*

In tema di falso nummario, l’alterazione integra gli estremi di reato (art. 453 n. 2, 454 c.p.) solo se vale ad attribuire alla moneta l’apparenza di un valore superiore o inferiore. Infatti, con questa norma il legislatore ha inteso tutelare la certezza e l’affidabilità del traffico monetario, ovverosia la regolarità della circolazione monetaria.

- **Art. 455 c.p. - Spendita e introduzione nello stato, senza concerto, di monete falsificate.**

*“Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli, ridotte da un terzo alla metà”.*

La condotta sanzionata consiste nella messa in circolazione di monete contraffatte o alterate mediante l’acquisto, il cambio, il deposito, il comodato, la ricezione in pegno, nonché l’intermediazione in taluno di questi o altri negozi, posto che tutte le operazioni suddette sono tali da minare la certezza sull’affidabilità dei titoli (bene giuridico tutelato).

La consumazione del reato non esige sempre la loro messa in circolazione, bastando anche la detenzione o l’acquisto al fine della messa in circolazione.

- **Art. 457 c.p. - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede.**

*“Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032”.*

Perché si realizzi la condotta criminosa, non è richiesto un dolo specifico: è solo necessario che l'autore abbia la consapevolezza della falsità della moneta che detiene o che spende.

- **Art. 459 c.p. - Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati.**

*“Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all’acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo”.*

*Agli effetti della legge penale, s’intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali”.*

Tale delitto si consuma appena sia stata compiuta l’attività di contraffazione, di alterazione, di introduzione o di acquisto, non essendo richiesto quale elemento costitutivo del reato l’uso conforme alla normale destinazione dei valori falsificati; l’uso da parte di chi non abbia concorso nella contraffazione, quando non assuma i connotati della messa in circolazione, integra invece il reato di cui all’art. 464 c.p.

- **Art. 460 c.p. - Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo.**

*“Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032”.*

- **Art. 461 c.p. - Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata.**

*“Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 516.*

*La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l’alterazione”.*

Tale delitto, trattandosi di un reato di pericolo, punisce l'autore per il solo fatto della fabbricazione, dell'acquisto e della detenzione di ogni mezzo oggettivamente idoneo a compiere anche una parte soltanto del processo esecutivo della contraffazione di monete, indipendentemente dall'uso.

- **Art. 464 c.p. - Uso di valori di bollo contraffatti o alterati.**

*“Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell’alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a cinquecentosedici euro.*

*Se i valori sono stati ricevuti in buona fede si applica la pena stabilita nell’articolo 457, ridotta di un terzo”.*

Tale reato si perfeziona con il semplice uso dei valori di bollo contraffatti. È punito a titolo di dolo che consiste nella consapevolezza della falsità del valore di bollo all'atto della ricezione.

## **B. Attività sensibili**

Con riferimento ai reati suindicati, i profili di rischio rilevati si ravvisano – più verosimilmente – nel caso in cui un esponente della società agisca in concorso con soggetti terzi.

A seguito di una attenta valutazione, pertanto, sono state individuate le seguenti aree di rischio:

- gestione della piccola cassa;

- gestione dei flussi finanziari e della finanza ordinaria e agevolata.

### **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al presente paragrafo, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- a) esplicita previsione nel codice etico adottato dalla società di principi volti a regolare i rapporti con fornitori secondo criteri di correttezza, lealtà e trasparenza e del divieto di pratiche di falso nummario al fine di ottenere vantaggi personali o per l'azienda stessa;
- b) adozione e implementazione dello specifico protocollo di identificazione delle controparti e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società;
- c) definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe, come già anticipato nel capitolo 1 inerente ai controlli preventivi in ordine ai reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001;
- d) controllo della documentazione aziendale e, in particolare, delle fatture passive;
- e) flussi informativi nei confronti dell'OdV, periodici e "ad evento", in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame;
- f) con riferimento alla gestione della piccola cassa la società opera nel rispetto delle seguenti regole:
  - presenza di una sola piccola cassa per le spese minori e divieto di creare altre casse, salvo in caso di autorizzazione espressa;
  - definizione di un importo massimo per il singolo prelievo e per la singola transazione;
  - individuazione delle modalità di tenuta del registro dei prelievi da cassa;

- elargizione di somme solo a seguito di specifico giustificativo di spesa;
- controllo delle banconote;
- g) assegnazione di un numero di serie ad ogni processo di acquisto;

## 4. Parte speciale: i reati contro l'industria e il commercio (art. 25 bis.1 del d.lgs. 231/2001).

### A. Reati

#### • Art. 513 c.p. - **Turbata libertà dell'industria o del commercio.**

*“Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da 103 euro a 1032 euro”.*

Il bene giuridico tutelato dalla presente norma è di natura collettiva, consistente nel libero esercizio e normale svolgimento dell'industria e del commercio, il cui turbamento si riverbera sull'ordine economico.

È, tuttavia, opportuno evidenziare che si tratta di una fattispecie avente natura sussidiaria, in quanto, per espressa previsione di legge, risulta applicabile soltanto qualora il fatto non costituisca un'ipotesi più grave di reato.

Il legislatore ha delineato due possibili condotte tipiche. La prima di esse consiste nel porre in essere atti di violenza su una cosa, che ne risulti danneggiata, trasformata oppure di cui venga mutata la destinazione. In ogni caso, la violenza punita ai sensi dell'art. 513 c.p. è soltanto quella rivolta a cose, non invece quella posta in essere ai danni di persone.

La seconda condotta integrante il delitto in esame, consiste nell'utilizzare mezzi fraudolenti. Si considerano, però, escluse da tale concetto, sia le condotte che, pur essendo illecite, non costituiscono artifizi o raggiri ingannevoli, sia quelle che, pur concretizzandosi in un mezzo ingannevole, siano volte ad ottenere il rispetto della legge, inteso, ad esempio, come rispetto dell'orario di lavoro; per quanto concerne i mezzi fraudolenti va specificato che deve sussistere un nesso eziologico tra gli artifizi o raggiri e la turbativa del

commercio. Ne consegue che non rientra nella fattispecie in esame il mero uso di mezzi fraudolenti atti ad assicurare un maggiore profitto al soggetto agente, potendo tale condotta sussumersi tutt' al più nella fattispecie civilistica di concorrenza sleale.

Qualora il soggetto agente realizzi entrambi i comportamenti tipizzati dalla norma, il delitto si considera unico se c'è contesto d'azione.

Il reato risulta, pertanto, consumato nel momento stesso in cui venga realizzata la violenza sulla cosa, oppure sia stato utilizzato un mezzo fraudolento, senza che sia necessaria la verificazione dell'evento. Non è, pertanto, configurabile il tentativo, in quanto la fattispecie in esame si considera già perfezionata non appena vengano posti in essere atti di violenza o mezzi fraudolenti, i quali fanno sorgere, di per sé, il pericolo di impedimento o di turbamento per l'esercizio di un'industria o di un commercio.

In particolare, considerando come oggetto di tutela anche il patrimonio del singolo imprenditore, la violenza sulle cose dell'azienda costituisce già un danno-evento del reato, escludendosi dunque la necessità che il giudice accerti effettivamente l'esistenza di un concreto pericolo per l'ordine economico.

- Art. 513 bis c.p. - Illecita concorrenza con minaccia o violenza.**

*“Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni”.*

*La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici”.*

Il reato previsto dall'art. 513 bis c.p. mira a sanzionare quei comportamenti minacciosi e violenti finalizzati al controllo o, quantomeno, al condizionamento delle attività commerciali, industriali o produttive, incidendo tale condotta sulla fondamentale regola del mercato tesa a garantire la libera

concorrenza, che deve svolgersi nelle forme lecite previste dal legislatore. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 513 bis c.p., collocata tra i reati contro l'industria e il commercio, è ristretta alle condotte concorrenziali attuate con atti di coartazione che inibiscono la normale dinamica imprenditoriale, per cui vi rientrano i tipici comportamenti competitivi che si prestano ad essere realizzati con mezzi vessatori (quali il boicottaggio, lo storno di dipendenti, il rifiuto di contrattare, etc.), rimanendo invece escluse, siccome riconducibili ad altre ipotesi di reato, le condotte di coloro i quali, in relazione all'esercizio di attività imprenditoriali o commerciali, compiano atti intimidatori al fine di contrastare o ostacolare l'altrui libera concorrenza.

- **Art. 517 c.p. - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci.**

*"Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sulla origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è preveduto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a ventimila euro".*

Il delitto ha carattere sussidiario, in quanto le condotte ivi previste sono punite solo allorché non siano previste come reato da altre disposizioni di legge. La fattispecie, infatti, prescinde oltre che dall'esistenza di un marchio registrato, dalla falsità dello stesso, rifacendosi alla mera artificiosa equivocità dei contrassegni, marchi ed indicazioni illegittimamente usati, tali da ingenerare la possibilità di confusione con prodotti similari da parte dei consumatori comuni.

La mera attitudine del marchio "imitato" a trarre in inganno il consumatore sulle caratteristiche essenziali del prodotto integra essa stessa l'elemento oggettivo del reato, per la cui sussistenza non rilevano, come si è detto, né l'esistenza di un marchio registrato o riconosciuto, né l'effettiva contraffazione dello stesso e neppure la concreta induzione in errore

dell'acquirente sul bene acquistato, dovendosi ritenere sufficiente per la configurabilità del reato ex art. 517 c.p. la mera attitudine, derivante dalla imitazione del marchio, a trarre in inganno colui che acquista.

- **Art. 514 c.p. - Frodi contro le industrie nazionali.**

*“Chiunque ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all’industria nazionale, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a cinquecentosedici euro.*

*Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474”.*

Ai fini della configurabilità del delitto, è sufficiente la messa in vendita di prodotti con segni alterati o contraffatti (quando cagioni un nocimento all’industria nazionale), indipendentemente dall’osservanza delle norme sulla tutela della proprietà industriale.

- **Art. 515 c.p. - Frode nell'esercizio del commercio.**

*“Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a 2065 euro.*

*Se si tratta di oggetti preziosi, la pena è della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a 103 euro”.*

Il reato di frode nell'esercizio del commercio può essere commesso da chiunque agisca nell'esercizio di un'attività commerciale non essendo essenziale la qualità di commerciante.

In giurisprudenza si è molto dibattuto in ordine ai requisiti minimi della condotta per potersi configurare la consumazione e il tentativo di frode in

commercio: con una recente sentenza a Sezioni Unite, la Corte di Cassazione ha statuito che la mera detenzione non è punibile a titolo di tentativo; viceversa, sono punibili gli atti univocamente riconducibili ad una offerta contrattuale (quale può essere anche un principio di contrattazione).

La norma, proteggendo il leale esercizio del commercio, tutela sia l'interesse del consumatore a non ricevere una cosa diversa da quella richiesta, sia l'interesse del produttore a non vedere i suoi prodotti scambiati surrettiziamente con prodotti diversi.

- **Art. 517 ter c.p. - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale.**

*“Salvo l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.*

*Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.*

*Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474 bis, 474 ter, secondo comma, e 517 bis, secondo comma.*

*I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale”.*

Deve escludersi la natura di reato di pericolo di tale delitto poiché l'interesse tutelato non è l'interesse dei consumatori o quello degli altri produttori, ma è l'interesse generale concernente l'ordine economico; per cui, il mettere in vendita o porre altrimenti in circolazione prodotti con segni mendaci costituisce già una lesione effettiva e non meramente potenziale della lealtà degli scambi commerciali.

## B. Attività sensibili

Le attività sensibili specificamente individuate in relazione ai reati di cui sopra sono considerate le seguenti:

- gestione dei rapporti con i fornitori;
- gestione dei rapporti con i clienti;
- selezione fornitori e gestione acquisti di cui si occupano presso la Servitech srl. gli impiegati del settore commerciale.

## C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- esplicita previsione nel codice etico di principi e regole di condotta in relazione al trasparente svolgimento delle operazioni ed alle relazioni con clienti e fornitori;
- verifica dell'attendibilità commerciale e professionale dei fornitori e partner commerciali/finanziari;
- verifica della regolarità dei pagamenti, con riferimento alla piena coincidenza tra destinatari/ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni;
- controlli formali e sostanziali dei flussi finanziari aziendali con riferimento ai pagamenti verso terzi;
- verifiche sulla tesoreria;
- corretta registrazione di tutti i fatti amministrativi e tenuta dei documenti e dei registri contabili in conformità alla normativa civile e fiscale.

#### **D. Regole di comportamento**

I soggetti apicali della società, nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza, sono tenuti ad osservare le seguenti regole di condotta:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate a fornire ai clienti una informazione veritiera e corretta sulla natura e caratteristiche dei prodotti trattati dalla Società;
- improntare la gestione dei rapporti con la clientela e con aziende competitors nell'ottica della lealtà, della concorrenza e della correttezza e trasparenza delle pratiche commerciali.

#### **E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Al fine di dare concreta attuazione organizzativa alle regole generali di prevenzione di cui al precedente paragrafo, devono essere dettagliati i principi di riferimento, diretti a regolamentare la formazione e l'attuazione delle decisioni aziendali nello svolgimento delle fattispecie di attività sensibili sopra individuate. I medesimi principi vincolano l'operato dei responsabili aziendali anche in assenza di procedure specifiche.

## 5. Parte speciale: i reati societari (art. 25 *ter* D. Lgs. 231/2001).

### 5.1 Premessa

La presente parte speciale ha ad oggetto le fattispecie di reato richiamate dall' art. 25 *ter* del d.lgs. 231/2001.

Nel panorama dei reati societari è intervenuta la legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha dato nuovo impulso al c.d. reato di "falso in bilancio" inasprendo sia le sanzioni a carico dei soggetti persone fisiche (autori del reato) sia a carico delle società sanzionabili ai sensi della disciplina contenuta nel d.lgs. 231/2001.

La principale novità riguarda la previsione di punibilità del reato in esame come delitto e non più come contravvenzione.

### 5.2 Ambito di applicazione

Di seguito, si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili:

- Amministratore unico della Servitech srl;

#### A. Reati

##### • Art. 2621 c.c. - False comunicazioni sociali.

*"Fuori dai casi previsti dall'art. 2622 c.c., gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti*

*con la pena della reclusione da uno a cinque anni. La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi”.*

- **Art. 2621 bis c.c. - Fatti di lieve entità.**

*“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all’articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all’articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell’articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.*

- **Art. 2622 c.c. - False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori.**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell’Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni”.*

*Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:*

1. *le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione Europea;*
2. *le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;*
3. *le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;*
4. *le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.*

*Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

Con riferimento alle fattispecie di false comunicazioni sociali, la novella legislativa distingue tra false comunicazioni sociali di società non quotate (art. 2621 c.c.) e false comunicazioni sociali di società quotate (art. 2622 c.c.), sanzionando entrambe le fattispecie come delitto e statuendo nel primo caso, la pena della reclusione da uno a cinque anni e, nel secondo caso, la pena della reclusione da tre a otto anni. È inoltre prevista, per le società non quotate, una ipotesi attenuata del reato per lieve entità dell'illecito (art. 2621 bis c.c.).

I principali elementi distintivi della fattispecie di cui all'articolo 2621 c.c. sono i seguenti:

- La fattispecie viene configurata come reato di pericolo;
- Procedibilità d'ufficio;
- l'esistenza di un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori sociali costituisce circostanza aggravante, da cui deriva l'aumento di pena;

- sanzionabilità dell'esposizione o l'immissione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo.

L'intervento riformatore si è poi fatto carico di mettere a punto una formula rispettosa dell'esigenza di mantenere al di fuori dell'ambito di rilevanza penale quelle difformità sostanzialmente irrilevanti, in quanto inidonee a generare nel destinatario della comunicazione un inganno in ordine alla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della società.

In questo senso si è fatto ricorso alla formula legislativa *"in modo concretamente idoneo a indurre altri in errore"*.

L'art. 2621 bis c.c. disciplina l'ipotesi che le false comunicazioni sociali di cui all'art. precedente siano costituite da fatti *"di lieve entità"*, salvo che costituiscano più grave reato. Tale fattispecie, punita con la reclusione da sei mesi a tre anni, viene qualificata dal giudice tenendo conto della natura e delle dimensioni della società, delle modalità o degli effetti della condotta.

Analoga sanzione si applica – in base al secondo comma del nuovo art. 2621 bis – anche nel caso in cui le falsità o le omissioni riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 della Legge Fallimentare (R.D. 16 marzo, n. 267).

Si tratta, quindi, delle società con un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila, società che hanno realizzato negli ultimi tre esercizi ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila, e che hanno un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Nell'ipotesi prevista dal secondo comma, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

La sanzione ridotta prevista dal secondo comma per le specifiche tipologie di società più piccole costituisce pertanto una presunzione assoluta, introdotta direttamente dalla legge, circa la sussistenza del fatto di *lieve entità* e l'applicabilità della relativa sanzione.

Con riferimento alla fattispecie di false comunicazioni sociali delle società quotate di cui all'art. 2622, primo comma, c.c., i principali elementi distintivi – che parzialmente coincidono con quelli di cui all'art. 2621 – sono i seguenti:

- la fattispecie è configurata come reato di pericolo;
- contrassegnata da dolo specifico, in quanto il fine è rappresentato dal conseguimento per sé o per gli altri di un ingiusto profitto;
- è esplicitamente previsto il riferimento alla consapevolezza delle falsità esposte;
- viene punita l'esposizione o l'emissione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economico patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo,
- è previsto un ulteriore elemento, ossia, la concreta idoneità dell'azione o omissione ad indurre altri in errore.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio, è prevista a carico dell'ente una sanzione pecuniaria: essa sarà più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

- **Art. 2625, comma 2, c.c. - Impedito controllo.**

*“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro.*

*Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.*

*La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58".*

La fattispecie in esame costituisce un c.d. reato "proprio" in quanto può essere commesso solo dagli amministratori e dai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari (sebbene in base ai principi generali è comunque sempre ipotizzabile il concorso degli estranei).

Il reato si concretizza quando i soggetti sopra indicati pongono in essere una condotta che impedisca od ostacoli, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.

Integra, ad esempio, la fattispecie di reato in esame la condotta scorretta e non trasparente tenuta da amministratori della società in relazione ad una puntuale richiesta da parte del collegio sindacale sul rispetto, da parte della società medesima, di una determinata normativa.

Tuttavia, il reato si considera imputabile alla società unicamente nell'ipotesi in cui l'impedimento o il semplice ostacolo, creato dagli amministratori alle verifiche di cui all'art. 2625 c.c., abbia procurato un danno ai soci, stante l'esplicito riferimento al solo co. 2 di tale disposizione.

Le parole "*o di revisione*" sono state soppresse dall'art. 37, comma 35 lett. a) del D.lgs. 39/2010.

Le attività impeditive del controllo ai revisori, pertanto, non essendo più disciplinate dall'art. 2625 c.c. non sono più da considerarsi rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti.

La nuova fattispecie d'impedito controllo alle società di revisione, infatti, è disciplinata dall'art. 29 del D.lgs. 39/2010 non espressamente richiamato dal D.lgs. 231/2001.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio è prevista a carico una sanzione pecuniaria: essa sarà più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

- **Art. 2626 c.c. - Indebita restituzione dei conferimenti.**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall’obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

La fattispecie in esame punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscano anche simulatamente i conferimenti ai soci o li liberino dall’obbligo di effettuarli, sicché il valore del capitale nominale risulta superiore a quello del capitale reale. A tal riguardo, si precisa che rilevano ai fini della punibilità i conferimenti in denaro, i crediti e i beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale. Inoltre, sono punibili a titolo di concorso nel reato anche quei soci che hanno svolto un’attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

- **Art. 2627 c.c. - Illegale ripartizione degli utili e delle riserve.**

*“Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l’arresto fino ad un anno. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l’approvazione del bilancio estingue il reato”.*

La fattispecie di natura contravvenzionale punisce la condotta degli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati

per legge a riserva ovvero ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Ai fini della punibilità rilevano le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio è a carico dell'ente una sanzione pecuniaria: essa sarà più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

- **Art. 2628 c.c. - Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante.**

*“Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.*

*La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.*

*Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto”.*

Anche questa fattispecie, come le due precedenti, tutela il capitale sociale e le riserve indisponibili.

La fattispecie si realizza attraverso l'acquisto da parte della società di azioni o quote proprie o dell'eventuale società controllante, al di fuori dei casi o oltre i limiti consentiti dalla legge tale da provocare una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori della società che acquista o sottoscrive le azioni o le quote.

Tuttavia, se il capitale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio nel corso del quale è stata posta in essere la condotta illecita si estingue il reato e, dunque, viene meno la responsabilità dell'ente.

- **Art. 2629 c.c. - Operazioni in pregiudizio dei creditori.**

*“Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato”.*

Il risarcimento del danno ai creditori, previsto nell'ultimo inciso dell'art.2629 c.c., se posto in essere prima del giudizio estingue il reato.

- **Art. 2629 bis c.c. - Omessa comunicazione del conflitto di interessi.**

*“L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni, se dalla violazione siano derivati danni alla società o a terzi”.*

La condotta criminosa consiste nella violazione degli obblighi di comunicazione imposti dall'art. 2391, co. 1, c.c., il quale prevede che *“l'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio*

*sindacale di ogni interesse, per conto proprio o di terzi, si abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata”.*

Si precisa che sono soggetti attivi del delitto in questione sono l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati nei mercati suddetti, ovvero un soggetto sottoposto a vigilanza secondo le discipline contenute nel Testo Unico Bancario, nel Testo Unico Finanziario, nel Codice delle assicurazioni private o della disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Anche in questo caso il regime sanzionatorio si compone di una sanzione pecuniaria, di misura più elevata nel caso in cui l'ente abbia tratto un profitto rilevante.

- **Art. 2391 c.c. – Interessi degli amministratori.**

*“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Nei casi previsti dal precedente comma la deliberazione del consiglio d'amministrazione deve adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società dell'operazione. Nei casi di inosservanza a quanto disposto nei due precedenti commi del presente articolo ovvero nel caso di deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno alla società, possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacali entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In*

*ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione”.*

*L'amministrazione risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione ed omissione.*

*L'amministrazione risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o dei terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico.*

L'omessa comunicazione del conflitto di interessi può essere commessa solo da coloro che possiedono la qualifica soggettiva di amministratori, tuttavia, sono soggetti attivi non solo costoro ma anche il responsabile amministrazione, finanza e controllo, che potrebbe essere chiamato in causa a titolo di concorso.

- **Art. 2632 c.c. - Formazione fittizia del capitale.**

*“Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno”.*

Alcune precisazioni:

- con riferimento alla condotta di sottoscrizione reciproca di azioni o quote il requisito della reciprocità non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni;
- con riferimento alla condotta di sopravvalutazione del patrimonio della società in caso di trasformazione si prende in considerazione il patrimonio della società nel suo complesso e cioè l'insieme di tutti valori attivi dopo aver detratto le passività.

- **Art. 2633 c.c. - Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori.**

*"I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.*

*Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato".*

Trattasi di reato d'evento rimesso alla disponibilità del creditore danneggiato. Il reato si perfeziona con il compimento anche di un solo atto di ripartizione a favore di un singolo socio, che cagioni un danno ai creditori sociali e si consuma con la verificazione del danno medesimo. Il reato ammissibile anche nella forma tentata.

- **Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati.**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.*

*Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.*

*Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.*

*Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi*

*dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.*

*Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.*

*Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca del valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.*

In buona sostanza la norma sanziona esclusivamente la condotta attiva del corruttore, anche quando quest'ultimo agisce con interposta persona.

- **Art. 2635 bis c.c. – Istigazione alla corruzione tra privati.**

*“Chiunque, offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635, ridotta di un terzo.*

*La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà , qualora la sollecitazione non sia accettata”.*

L'articolo in esame è stato introdotto recentemente nell'ambito delle misure di contrasto alla corruzione fra privati di matrice comunitaria.

- **Art. 2636 c.c. - Illecita influenza sull'assemblea.**

*“Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.*

La condotta tipica del reato in esame prevede che si determini la maggioranza in assemblea, con atti simulati o in frode, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto. Ragione questa che fa apparire difficilmente ipotizzabile il reato in commento dato che la responsabilità dell'ente sussiste solo quando il reato è posto in essere a vantaggio o nell'interesse della persona giuridica.

- **Art. 2637 c.c. - Aggiotaggio.**

*“Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni”.*

La realizzazione della fattispecie avviene mediante diffusione di notizie false ovvero altre operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare, senza, dunque, che ne sia necessario l'evento, una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato è comune, quindi, può essere commesso da “chiunque”.

- **Art. 2638, commi 1 e 2, c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza.**

*“Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.*

*Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità consapevolmente ne ostacolano le funzioni”.*

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni di fatti non veritieri o di omissioni alle Autorità di vigilanza previste dalla legge.

Si precisa che soggetti attivi sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti a obblighi nei loro confronti.

## **B. Attività sensibili**

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le attività sensibili della società siano le seguenti:

- a. formazione, approvazione e controllo del bilancio e comunicazione ai soci e al pubblico della situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria della società;
- b. costituzione e funzionamento delle assemblee - in particolare, gli interventi in assemblea, la verifica della legittimazione per l'accesso all'assemblea, la costituzione dell'assemblea, l'ordine del giorno e discussione dello stesso, l'esercizio dei poteri da parte del presidente, la sospensione ed il rinvio, la chiusura, la votazione, la proclamazione dei risultati e la redazione del verbale dell'assemblea;
- c) gestione dei processi amministrativo-contabili;
- d) gestione delle operazioni che possono incidere sulla integrità del capitale sociale;
- e) gestione dei rapporti con istituti bancari, gestione dei contenziosi giudiziali, stragiudiziali, accordi transattivi e rappresentanza in giudizio, gestione di rapporti con soggetti terzi privati quali consulenti, collaboratori, enti di certificazione, processo di acquisto di beni e servizi, gestione delle sponsorizzazioni ed erogazioni di contributi, selezione assunzione e gestione del personale.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere, i seguenti controlli preventivi:

- adozione di un sistema di *corporate governance* in linea con le migliori pratiche del settore;

- definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la P.A.;
- controllo da parte del sindaco unico per gli ambiti di rispettiva competenza;
- formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;
- messa a disposizione all'amministratore unico della bozza del bilancio con congruo anticipo rispetto alla riunione di approvazione dello stesso;
- procedure chiare ed esaustive che disciplinino le operazioni di riduzione del capitale sociale, fusione e scissione societaria.

#### **D. Regole di comportamento**

La presente sezione prevede, conseguentemente, l'espresso obbligo a carico dei destinatari di conoscere e rispettare: il sistema di controllo e quindi le procedure, la documentazione e le disposizioni inerenti alla struttura gerarchico-funzionale ed organizzativa della Società ed il sistema di controllo di gestione; le norme interne concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario, di reporting.

#### **E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

Si rendono necessari i seguenti presidi integrativi:

- attivazione d'intesa con l'O.d.V. di un programma di formazione/informazione periodica del personale interessato sulle regole di *governance* della Società;
- previsione di riunioni periodiche tra le funzioni preposte al controllo della società e l'organismo di vigilanza per verificare l'osservanza della disciplina in tema di normativa inerente agli adempimenti in materia

societaria cui è tenuta la società. Sono fatte salve le eventuali procedure di maggiore tutela previste nell'ambito di ciascuna delle direzioni/funzioni per lo svolgimento di attività nelle aree a rischio.

L'Amministrazione comunica all'organismo di vigilanza con periodicità definita da quest'ultimo i seguenti flussi informativi:

1. con riferimento alla gestione dei rapporti con le Autorità pubbliche di vigilanza riportare le informazioni circa: situazioni particolarmente rilevanti che abbiano dato origine a rilievi/richieste di riscontri da parte delle Autorità, relativamente a comunicazioni effettuate dalla Servitech S.r.L.
2. Con riferimento alla predisposizione dei bilanci di esercizio, relazioni e altre comunicazioni sociali previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) le suddette comunicazioni e/o documenti (per esempio bilanci d'esercizio, relazioni periodiche) devono essere redatti in base a specifiche procedure che prevedano la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema, ferme restando le norme pertinenti, tra cui ad esempio quelle sui limiti al controlli dei lavoratori.

**6      Parte speciale VI: i reati di omicidio colposo e lesioni  
gravi o gravissime commesse con violazioni delle norme sulla  
tutela della salute e sicurezza sul lavoro  
(art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001).**

**6.1 Premessa**

Gli artt. 589 e 590, comma 3 c.p., richiamati dall'art. 25-septies del d.lgs. 231/2001, sanzionano chiunque, per colpa, cagioni rispettivamente la morte di una persona ovvero le arrechi lesioni personali gravi o gravissime.

Per "lesione" si intende l'insieme degli effetti patologici costituenti malattia, ossia quelle alterazioni organiche e funzionali conseguenti al verificarsi di una condotta violenta.

La lesione è "grave" se la malattia ha messo in pericolo la vita della vittima, ha determinato un periodo di convalescenza superiore ai quaranta giorni, ovvero ha comportato l'indebolimento permanente della potenzialità funzionale di un senso o di un organo.

Essa è "gravissima" se la condotta ha determinato una malattia insanabile – con effetti permanenti non curabili – oppure ha cagionato la perdita totale di un senso, di un arto, della capacità di parlare correttamente o di procreare, la perdita dell'uso di un organo ovvero ha deformato o sfregiato il volto della vittima.

L'evento dannoso, sia esso rappresentato dalla lesione grave o gravissima o dalla morte, può essere perpetrato tramite un comportamento attivo, ovvero, mediante un atteggiamento omissivo

Sotto il profilo soggettivo, l'omicidio o le lesioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti dovranno essere realizzati mediante colpa: tale profilo di imputazione soggettiva può essere generico, inteso come violazione di regole di condotta cristallizzate nel tessuto sociale in base a norme di esperienza imprerniate sui parametri della diligenza, prudenza e

Tutto il personale riceve opportune informazioni circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi mediante corsi online predisposti dalla Servitech srl.

Di tale formazione e/o addestramento è prevista una verifica documentata.

Le attività formative sono erogate attraverso modalità variabili definite sia da scelte della Società sia da quanto previsto dalla normativa vigente.

La scelta del soggetto formatore può essere vincolata da specifici disposti normativi.

### **I. Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza**

Il datore di lavoro e/o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione devono inviare senza ritardo all'OdV i seguenti flussi:

- rapporti interni di infortunio;
- informativa su indagini avviate dalla polizia giudiziaria in merito ad infortuni occorsi ai dipendenti;

Devono inoltre essere fornite con immediatezza all'organismo di vigilanza le informazioni su situazioni di riscontrata inadeguatezza e/o non effettività e/o non conformità al modello e alle relative procedure di riferimento

L'organismo di vigilanza riferisce di detti controlli all'Amministratore Unico.

**7. Parte speciale: i reati di ricettazione, riciclaggio, reimpiego  
ed autoriciclaggio di denaro, beni o utilità di provenienza  
delittuosa**

**(art. 25 *octies* d.lgs. 231/2001)**

**7.1 Premessa**

La presente parte speciale è dedicata alla trattazione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita previsti dall' 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

**7.2 Ambito di applicazione**

Di seguito si evidenziano le funzioni aziendali coinvolte nelle fattispecie di attività sensibili:

- Amministratore Unico, dott. Bastone.

**A. Reati**

**• Art. 648 c.p. - Ricettazione.**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis.*

*La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516 se il fatto è di particolare tenuità.*

*Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto”.*

- **Art. 648 bis c.p. - Riciclaggio.**

*“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

- **Art. 648 ter c.p. - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.**

*“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a 25.000.*

*La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.*

*La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.*

- **Art. 648 ter 1 c.p. – Autoriciclaggio.**

*“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività*

*economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.*

*Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.*

*Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.*

*Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.*

*La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.*

*La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.*

*Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".*

Le tipologie di reato qui in esame possono essere realizzate in diverse aree aziendali, interessando astrattamente ogni livello della struttura organizzativa.

Lo scopo perseguito da ciascuna norma incriminatrice è quello di scoraggiare la commissione dei c.d. "reati principali" mediante la frapposizione di barriere alla possibilità di sfruttarne i proventi.

Per quanto riguarda la realizzazione dei reati in esame, si precisa quanto segue: il reato di ricettazione si realizza attraverso l'acquisto, ricezione, o

perizia, o specifico, da intendersi, quale violazione di regole di condotta positivizzate in leggi, regolamenti, ordini o discipline.

La condotta lesiva dell'agente, che integra i reati di omicidio e lesioni colpose gravi o gravissime, deve essere necessariamente aggravata, ossia conseguire alla violazione di norme antinfortunistiche concernenti la tutela dell'igiene e della salute nei luoghi di lavoro.

Ai fini dell'implementazione del modello è necessario comunque considerare che:

- il rispetto degli standard minimi di sicurezza previsti dalla normativa specifica di settore non esaurisce l'obbligo di diligenza complessivamente richiesto;
- occorre garantire l'adozione di standard di sicurezza tali da minimizzare e, nei limiti di quanto possibile, eliminare, ogni rischio di infortunio e malattia, anche in base alle migliori tecnica e scienza conosciute, secondo le peculiarità del lavoro;
- non esclude tutte le responsabilità in capo alla persona fisica o all'ente, il comportamento del lavoratore infortunato che abbia dato occasione all'evento, quando quest'ultimo sia da ricondurre, comunque, alla mancanza o insufficienza delle cautele che, se adottate, avrebbero neutralizzato il rischio sotteso a un siffatto comportamento.

La responsabilità è esclusa solo in presenza di comportamenti del lavoratore che presentino il carattere dell'eccezionalità, dell'abnormità o dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo, alle direttive organizzative ricevute e alla comune prudenza.

## 6.2 Ambito di applicazione

Sotto il profilo dei soggetti tutelati, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti, ma tutte le persone che legittimamente si introducono nei locali adibiti allo svolgimento della prestazione lavorativa.

Nella realtà della Servitech S.r.L., sono considerati "destinatari" anche gli operatori che si trovano presso le sedi secondarie della società, ossia presso le Unità locali site a Campobasso, in via Largo Agostino Gemelli nr. 1; a Napoli, in Corso Italia nr. 157 e a Pescara, in Piazza Luigi Pierangeli nr. 1); compreso l'operatore che si trova presso il magazzino sito a Roma, in via Callimaco, 3).

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere queste tipologie di reato:

- a) il lavoratore che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, può pregiudicare la propria ed altrui salute e sicurezza;
- b) il dirigente ed il preposto, ai quali possono competere i compiti di coordinamento e supervisione delle attività di formazione e di informazione;
- c) il datore di lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione;
- d) il progettista, al quale compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- c) il fabbricante, l'installatore ed il manutentore che, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) il committente al quale competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

## A. Reati

- **Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.**

*"Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.*

*Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.*

*Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.*

*Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.*

- **Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.**

*“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.*

*Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.*

*Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.*

*Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.*

*Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.*

Come già anticipato in premessa, è opportuno sottolineare come per i casi sopra citati sia prevista la punibilità di una condotta meramente colposa: l'evento, cioè, anche se previsto, non è voluto dall'agente si verifica a causa di negligenza, imprudenza, imperizia ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

Al fatto oggettivo, attivo od omissivo dell'ente, è necessario si accompagni un nesso di imputazione soggettiva: il criterio di indicato è quello dell'*"interesse"* che nel caso sub specie è solo apparentemente incompatibile con la responsabilità dell'ente.

È, invero, ipotizzabile che il fatto illecito sia derivato un *"vantaggio"* per l'ente: esso può essere rinvenuto in un risparmio di costi o di tempi.

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente, la disciplina in commento prevede oltre ad una sanzione pecuniaria, anche di grossa entità, misure interdittive.

## **B. Attività sensibili**

Le attività sensibili individuate con riferimento ai reati richiamati possono concernere: *"attività a rischio di infortunio e malattia professionale"*, mutuate dal documento di valutazione dei rischi aziendali previsto nel d.lgs. 81/2008 redatto dal Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ed intese come le attività dove potenzialmente si possono materializzare gli infortuni e le malattie professionali; e *"attività a rischio di reato"*, previste dal d.lgs 231/2001, come esposte in seguito.

## **C. Attività a rischio di reato**

L'art. 30 del d.lgs.81/2008, ha definito le caratteristiche che deve possedere il modello di organizzazione per assicurare un sistema aziendale efficace per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi a:

- valutazione dei rischi e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- individuazione e gestione delle misure di protezione collettiva e/o individuale, atte a contenere o ad eliminare i rischi;
- gestione delle emergenze, delle attività di lotta agli incendi e di primo soccorso;
- gestione degli appalti;
- procedure e istruzioni operative per il controllo di rischi particolari;
- attività di sorveglianza sanitaria;
- competenza, informazione, formazione e consapevolezza dei lavoratori;
- attività manutentive finalizzate al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato, in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione, secondo le procedure previste dal modello.

La società deve, altresì, adottare misure adeguate alla prevenzione di incidenti connessi agli impianti elettrici, ascensori e più in generale all'utilizzo di impianti e macchinari o attrezzature di lavoro, alla corretta gestione di eventuali lavori di manutenzione e ristrutturazione, alla prevenzione di eventi generici verificabili anche in occasione di spostamenti o trasferte fuori sede.

## **D. Principi generali di comportamento**

Il modello non intende sostituirsi alle prerogative e responsabilità di legge disciplinate in capo ai soggetti individuati dal d.lgs. 81/2008 e dalla normativa ulteriormente applicabile nei casi di specie: esso costituisce, invece, un presidio ulteriore di controllo e verifica dell'esistenza, efficacia ed adeguatezza della struttura e organizzazione posta in essere in ossequio alla normativa

speciale vigente in materia antinfortunistica e tutela della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro.

Tutti i destinatari del modello, come individuati nella parte generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel codice etico della società e nella normativa antinfortunistica al fine di prevenire il verificarsi dei reati di omicidio e lesioni colposi, sopra identificati.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione i principi di comportamento individuati nel codice etico che qui s'intende integralmente richiamato, la documentazione relativa alla tutela ed alla sicurezza dei luoghi di lavoro attraverso cui si individuano le situazioni ove ragionevolmente è possibile si manifestino degli eventi lesivi riconducibili all'attività lavorativa.

In particolare, ciascun lavoratore, ciascun soggetto e, più in generale, ogni destinatario del modello che si trovi legittimamente presso la società ovvero la cui attività ricada sotto la responsabilità della stessa dovrà: conformemente alla propria formazione ed esperienza, nonché alle istruzioni e ai mezzi forniti ovvero predisposti dal datore di lavoro, non adottare comportamenti imprudenti quanto alla salvaguardia della propria salute e della propria sicurezza, rispettare la normativa e le procedure aziendali interne al fine della protezione collettiva ed individuale, esercitando in particolare ogni opportuno controllo ed attività idonei a salvaguardare la salute e la sicurezza dei collaboratori esterni e/o di persone estranee, eventualmente presenti sul luogo di lavoro. Ancora, dovrà utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché eventualmente i dispositivi di sicurezza, nonché, segnalare immediatamente a chi di competenza le anomalie dei mezzi e dei dispositivi di cui ai punti precedenti, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui viene a conoscenza ed intervenire

direttamente, a fronte di un pericolo rilevato e nei soli casi di urgenza, compatibilmente con le proprie competenze e possibilità.

Essi dovranno, inoltre, sottoporsi ai controlli sanitari previsti e sottoporsi agli interventi formativi previsti. Il documento di valutazione dei rischi indica specifiche misure di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Per quanto attiene questi aspetti si rinvia interamente a tale elaborato, redatto per la Servitech S.r.l. dal RSPP esterno, dott. Giuseppe Langellotti che si è occupato di redigere la mappatura del rischio per la prevenzione di ogni tipo di infortunio caratterizzando i luoghi, gli ambienti pericolosi e le possibilità di verificazione del rischio.

## **E. Controlli preventivi**

La redazione del documento di valutazione dei rischi e del piano delle misure di prevenzione e protezione deve essere effettuata sulla base dei criteri previsti dall'art. 28 del d.lgs. 81/2008. Detti criteri, costituenti integrazione di tale documentazione, contemplano, tra gli altri, i seguenti aspetti:

- a) attività di routine e non routine;
- b) attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro – compresi esterni;
- c) comportamento umano;
- d) pericoli provenienti dall'esterno;
- e) pericoli legati alle lavorazioni o creati nell'ambiente circostante;
- f) infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;
- g) modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- h) eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- i) progettazione di ambienti di lavoro, macchinari ed impianti;
- jj) procedure operative e di lavoro.

La Servitech Srl., in persona dell'amministratore unico, tramite il responsabile del servizio per la prevenzione e protezione dei lavoratori negli ambienti di lavoro, dott. Giuseppe Langellotti, secondo quanto previsto d.lgs. 81/2008, effettua ed aggiorna, in modo continuativo, la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro tenendo adeguatamente conto di ogni mutamento intervenuto nei processi operativi e nell'organizzazione del lavoro e/o dei luoghi di lavoro medesimi. La valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione e protezione che si ritengono necessarie e/o opportune trovano adeguata formalizzazione nello specifico DVR (Documento di Valutazione dei Rischi).

## F. Gestione degli appalti

Le attività in appalto e le prestazioni d'opera sono disciplinate dall'art. 26 del d.lgs. 81/2008.

Il soggetto esecutore delle lavorazioni deve possedere idonei requisiti tecnico-professionali, verificati anche attraverso l'iscrizione alla CCIAA.

Dovrà essere inoltre dimostrato il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale, anche attraverso la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva.

Se necessario, il soggetto esecutore deve inoltre presentare all'INAIL apposita denuncia per le eventuali variazioni totali o parziali dell'attività già assicurata.

Con particolare riferimento a fornitori, installatori e manutentori esterni di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzatura di lavoro da realizzarsi o installare all'interno di pertinenze poste sotto la responsabilità giuridica del datore di lavoro della società, sono attuati specifici presidi di controllo che prevedono:

1) procedure di verifica dei fornitori che tengono conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro lavoratori delle procedure di sicurezza;

- 2) definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- 3) definizione degli accessi e delle attività esercitate sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi interferenti legati alla loro presenza e relativa redazione della prevista documentazione di coordinamento (ad es. DUVRI, PSC) sottoscritta da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguata in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- 4) clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di lavoratori terzi presso i siti aziendali (considerando ovviamente anche le sedi secondarie ove la Servitech srl. opera) relativamente alle tematiche di sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali o rimedi contrattuali;
- 5) sistemi di rilevamento presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale e di controllo sulle ore di lavoro effettivamente svolte e sul rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come integrati eventualmente dai contratti;

## **G. Attività di sorveglianza sanitaria**

La verifica dell'idoneità del lavoratore è attuata dal medico competente della società che, in ragione delle indicazioni fornite dal datore di lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore rilasciando giudizi di idoneità totale o parziale ovvero di inidoneità alla mansione.

In ragione della tipologia della lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il medico competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria *ad hoc* per il lavoratore.

## **H. Competenza e formazione dei lavoratori**

occultamento dei proventi di un delitto, ovvero attraverso l'intromissione nell'acquisto, ricezione o occultamento dei suddetti proventi; il reato di riciclaggio si realizza attraverso la sostituzione, trasferimento o compimento di operazioni volte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa di determinate utilità; per la realizzazione della fattispecie di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre figure criminose sopra descritte, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

Relativamente alla realizzazione del reato di autoriciclaggio vengono in rilievo tutti i delitti non colposi da cui scaturiscono proventi suscettibili di valutazione economica ed è necessario che sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare - attraverso un primo reato - una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Una considerazione inerente all'applicazione della norma riguarda l'impossibilità materiale di procedere ad una mappatura completa e sistematica delle fattispecie di reato presupposto del reato di autoriciclaggio, stante il richiamo *tout court* alla categoria dei "delitti non colposi".

Per quanto concerne il sistema sanzionatorio sono previste a carico dell'ente, sia sanzioni pecuniarie che sanzioni interdittive.

## B. Attività sensibili

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le attività sensibili della società in quanto maggiormente esposte alla commissione dei reati sopra enunciati siano le seguenti:

- gestione della liquidità e contabilità;
- gestione dei rapporti con l'amministrazione finanziaria;
- gestione degli investimenti;
- sponsorizzazioni;
- dichiarazioni tributarie e contabilità fiscale.

## C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- adozione e implementazione di uno specifico protocollo in materia di identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla società. Tale protocollo si applica a tutte le transazioni e/o operazioni poste in essere con soggetti terzi (persone fisiche e giuridiche) rispetto alla Servitech srl., con lo scopo di una puntuale identificazione di tali soggetti terzi e della provenienza del denaro destinato ad essere impiegato all'interno della società;
- adeguata formalizzazione dei rapporti con i fornitori in accordi quadro/contratti/lettere d'incarico in cui deve essere inclusa apposita clausola di rispetto del codice etico;
- sospensione della funzione aziendale, di volta in volta coinvolta in un'operazione, sospetta di apparente artificiosità, inusualità, anomalia;
- archiviazione della documentazione fiscale.

#### **D. Regole di comportamento**

Con riferimento alle attività sensibili identificate rispetto a tali reati sono stati individuati eventuali protocolli specifici di controllo da implementare volti ad assicurare il rispetto dei principi di *governance* della società approvati dagli organi sociali che rispecchiano le normative applicabili e le *best practices* internazionali, nonché, il rispetto delle norme interne concernenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di reporting.

#### **E. Protocolli e flussi informativi con l'Organismo di Vigilanza**

È' attribuito all'O.d.V. il potere di accedere, anche per il tramite di delegati, a tutta la documentazione e i siti aziendali rilevanti per lo svolgimento dei propri compiti.

## **8. Parte speciale: i reati in materia di violazione del diritto d'autore**

**(art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001).**

### **8.1 Premessa**

Di seguito è operata un'illustrazione dei reati richiamati dall'art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001, ossia di alcune delle fattispecie delittuose previste dalla legge n. 633/1941 in materia di "Protezione del diritto d'autore di altri diritti connessi al suo esercizio".

### **8.2 Ambito di applicazione**

La presente parte speciale si applica a tutte le attività che rientrano nell'ambito dell'ICT ed a tutte le funzioni aziendali riguardanti aspetti informatici. In particolare, la Servitech Srl. ha un contratto di consulenza sistemistica e tecnica con la società esterna Frame S.r.l. che sulla scorta dei compiti a lei assegnati - tra cui l'assistenza software - riveste, per la società, la funzione di Responsabile IT.

#### **A. Reati**

##### **• Art. 171, comma 1, lettera a-bis, L. 633/1941.**

*"Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:*

- a - bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa".*

##### **• Art. 171, co. 3, L. 633/1941.**

*“La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell’articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un anno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.032 a euro 5.164.*

- **Art. 171 bis, co. 1 e 2, L. 633/1941.**

*“Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l’elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.*

*Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l’estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità”.*

- **Art. 171 ter della legge n. 633/1941.**

*“È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque ai*

*fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b); d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che*

consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale; h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinques, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque: a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1; c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuta.

*La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:*

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;*
- b) la pubblicazione della sentenza ai sensi dell'articolo 36 del codice penale;*
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.*

*Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".*

Le fattispecie in esame tutelano le opere dell'ingegno aventi carattere creativo e di originalità quale che sia la forma di espressione.

Con l'avvento di internet si sono aperti nuovi spazi di particolare importanza ai fini della tutela del diritto di autore.

## **B. Attività sensibili**

Nel panorama dei reati richiamati dall'art. 25 *novies* del d.lgs. 231/2001, primaria importanza rivestono i delitti di cui all'art. 171 bis della legge n. 633/1941. La disposizione in esame è precipuamente rivolta alla tutela dei programmi per elaboratore (software) e delle banche dati e commina sanzioni penali per gli atti cd. di pirateria informatica.

Il tema è di grande attualità, in considerazione della notevole diffusione che negli ultimi decenni hanno avuto i computer e correlativamente i programmi per elaboratore, nonché della crescente importanza assunta dai programmi stessi nella gestione dei processi aziendali. Come si avrà modo di chiarire di seguito, l'atto di pirateria, che comporta una sanzione penale nei confronti di chi lo commette, può realizzarsi anche attraverso il semplice utilizzo di un programma software per il quale non si dispone di una valida licenza.

È necessario, quindi, sensibilizzare tutti gli utenti sul tema, onde evitare che la società stessa possa essere passibile delle sanzioni stabilite dal d. l.gs. 231/2001.

Per comprendere le fattispecie di reato in tema di diritto d'autore occorre descrivere brevemente cosa si intende per tutela del software.

Il software viene tutelato come opera dell'ingegno di carattere creativo (copyright) e la legge sul diritto d'autore riconosce all'autore del software medesimo ogni più ampio diritto in merito allo sfruttamento dello stesso, inclusi, tra gli altri, l'utilizzo, la riproduzione, l'esecuzione, la trasformazione, la registrazione, la trasmissione del software.

Il titolare del copyright può consentire che soggetti terzi utilizzino il software, mediante apposite licenze.

Dette licenze (contratti di licenza) definiscono i diritti e i limiti di utilizzo del software da parte dell'utente finale (licenziatario).

Di fondamentale importanza è la conoscenza da parte degli utenti finali delle citate condizioni di licenza, dato che la loro violazione può dar luogo a comportamenti rientranti nell'ampia definizione di "pirateria informatica", secondo quanto statuito dalla legge sul diritto d'autore.

Proprio in merito alla definizione di "pirateria", dall'esame del dettato normativo dell'art. 171 bis L.d.A, si evince che l'atto di pirateria è commesso da *"chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore..."*.

La definizione è di portata molto ampia e si rende necessario un, seppur conciso, esame del suo significato.

Gli elementi qualificanti del reato di sono la duplicazione (riproduzione) non autorizzata di software e lo scopo di profitto da parte di chi ha eseguito tale duplicazione.

La "duplicazione" si ha quando viene riprodotto, in tutto o in parte, un programma per elaboratore.

Il termine “profitto” deve essere interpretato nella sua duplice accezione di accrescimento effettivo della sfera patrimoniale di un determinato soggetto (lucro) e di mancato depauperamento del patrimonio (risparmio). Pertanto, nella definizione di profitto rientra anche la mancata spesa che un soggetto dovrebbe affrontare per ottenere un determinato bene.

In particolare, uno dei fenomeni maggiormente diffusi in tema di pirateria informatica è il cosiddetto “*underlicensing*”, che si verifica ogni qual volta vengono installate (duplicate) un numero di copie di un software maggiore rispetto al numero di copie effettivamente consentito dalla licenza d’uso del software medesimo, ciò comportando un risparmio di spesa (profitto). Altri esempi molto diffusi di pirateria informatica sono: l’utilizzo di software “scaricato” da internet, per il quale non si dispone di valida licenza); l’acquisto e l’utilizzo di personal computer con software preinstallato non originale; utilizzo di software ricevuto da terzi.

La pirateria informatica commessa nell’ambito di una società implica non solo la responsabilità penale del soggetto (persona fisica) che duplica abusivamente il software, ma anche la responsabilità amministrativa ex D. Lgs. 231/2001 della società stessa, qualora essa abbia ottenuto un vantaggio o abbia avuto un interesse da detta duplicazione.

Dal punto di vista sanzionatorio, sono applicabili sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive di cui all’art. 9, co. 2, del d.lgs. 231/2001 per la durata massima di un anno (incluse, quindi, l’interdizione dall’esercizio dell’attività della società, la revoca di autorizzazioni e licenze, divieto di pubblicizzare beni o servizi).

Le attività sensibili della società esposte alla commissione dei reati sopra enunciati sono le seguenti:

- gestione dei sistemi informatici e delle reti;
- comunicazione commerciale ed istituzionale della Società;
- gestione del sito internet.

## C. Controlli preventivi

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- programma di informazione e formazione dei dipendenti in merito all'utilizzo degli strumenti aziendali posti a disposizione del personale per lo svolgimento dell'ordinaria attività d'ufficio;
- verifiche sul sito web e sugli accessi alla rete da parte del Responsabile IT;
- flussi informativi nei confronti dell'O.d.V, in merito ad eventuali non conformità/anomalie e/o deroghe al processo in esame.

## D. Regole di comportamento

E' posto a carico dei destinatari del modello il divieto di:

- fare uso fraudolento, direttamente o indirettamente, di opere dell'ingegno;
- acquisire e/o utilizzare prodotti tutelati da diritto d'autore in violazione delle tutele contrattuali previste per i diritti di proprietà intellettuale altrui;
- accedere abusivamente al sito internet della società al fine di manomettere o alterare abusivamente qualsiasi dato ivi contenuto ovvero allo scopo di immettervi dati o contenuti multimediali in violazione della normativa sul diritto d'autore e delle procedure aziendali applicabili.

## E. Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza

Processi Sensibili	Protocolli
- Gestione sistemi informativi	- Codice Etico

– Gestione reti informatiche	– Rispetto di leggi e regolamenti
	– Protocollo parte speciale II

Fermo restando il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'organismo di vigilanza effettua periodicamente controlli a campione sulle attività della Servitech srl. potenzialmente a rischio di compimento dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore che sono state incluse nel piano di lavoro approvato dall'organismo stesso, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

## 9. Parte speciale: i reati in materia ambientale (art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001).

### 9.1 Premessa

Il d. lgs. n. 121/2011, di attuazione alla direttiva n. 2008/99/CE del Parlamento europeo sulla tutela penale dell'ambiente, ha introdotto nel novero dei reati presupposto della responsabilità dell'ente alcuni reati ambientali.

Successivamente, la legge 20 maggio 2015 n. 68 ha implementato l'art. 25 *undecies* aggiungendo alcune nuove fattispecie delittuose tra i c.d. "reati presupposto" che fanno scattare la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

### 9.2 Ambito di applicazione

In relazione all'attività aziendale svolta nello specifico dalla Servitech Srl. i reati di cui all'art.25 *undecies* del D. Lgs.n.231/2001 sono da ritenersi in effetti solo astrattamente configurabili. Presso la Servitech Srl. tale attività è affidata ai dipendenti delle società esterne, imprese appaltatrici. La società "LG 3000 srl." si occupa dello smaltimento dei materiali di consumo, dei rifiuti (anche speciali, quali toner e materiale elettrico), mentre la "Cooperativa Lido", in virtù del contratto in essere, ha in appalto la pulizia dei locali e servizi per cui utilizza prodotti per la pulizia, disinfezione e sanificazione.

Di seguito si riportano i reati e le sanzioni per la persona giuridica nel caso in cui il reato sia comunque commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente dai manager o dai dipendenti delle società appaltatrici.

#### A. Reati

- **Art. 256 co. 1 d.lgs. 152/2006 (TU Ambiente) – Gestione abusiva di rifiuti.**

*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.*

- **Art. 452 bis c.p. - Inquinamento ambientale.**

*“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: delle acque o dell’aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l’inquinamento è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

La norma incrimina la determinazione della “compromissione” o del “deterioramento” dell’ambiente.

Il *discrimen* risiede nella circostanza per cui la compromissione individua un fenomeno assoluto, mentre il deterioramento riguarda un peggioramento rispetto a uno status ambientale preesistente.

L’elemento soggettivo richiesto è il dolo generico cioè non è rilevante uno specifico fine alla base del fatto illecito. È, altresì, configurabile il dolo eventuale, ovvero che l’agente cagioni il danno anche se non era il suo scopo, ma ne abbia comunque accettato il suo verificarsi.

- **Art. 452 quater c.p. - Disastro ambientale.**

*“Fuori dai casi previsti dall’articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:*

- 1) l’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema;*
- 2) l’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;*
- 3) l’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l’estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.*

*Quando il disastro è prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata”.*

- Art. 452 *quinquies* c.p. – Delitti colposi contro l’ambiente.**

*“Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.*

*Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo”.*

Tale norma è stata considerata come una attenuante (piuttosto che una fattispecie autonoma) dei reati in essa richiamati (v. art. 452 bis). Infatti, riconduce alla punibilità di colui che ha agito per colpa, senza l’intenzione di provocare alcun nocimento.

- Art. 452 *octies* c.p. - Circostanze aggravanti.**

*“Quando l’associazione di cui all’articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l’associazione di cui all’articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei*

*delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate. Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale”.*

- **art. 452 *quaterdecies* c.p – Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti**

*“Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni. Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni. Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter, con la limitazione di cui all'articolo 33. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca”.*

- **Art. 256, co.3 T.U. Ambiente – Realizzazione e gestione di discarica abusiva di rifiuti non pericolosi.**

*“Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la*

pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi".

- **Art. 256, co. 4 T.U. Ambiente – Riduzione sanzioni.**

"Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3 sono ridotte della metà nelle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni".

- **Art. 258, co. T.U. Ambiente - Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari.**

"Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettua il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 o senza i documenti sostitutivi ivi previsti, ovvero riporta nel formulario stesso dati incompleti o inesatti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a diecimila euro. Si applica la pena dell'articolo 483 del codice penale nel caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a chi nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto".

- **Art. 260 bis del d. lgs. n. 152/2006 – False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso,**

## **omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto dei rifiuti.**

*“I soggetti obbligati che omettono l’iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all’articolo 188-bis, comma 2, lett. a), nei termini previsti, sono puniti con una sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. In caso di rifiuti pericolosi, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da quindicimilacinquecento euro a novantatremila euro.*

*All’accertamento dell’omissione del pagamento consegue obbligatoriamente, la sospensione immediata dal servizio fornito dal predetto sistema di controllo della tracciabilità nei confronti del trasgressore. In sede di rideterminazione del contributo annuale di iscrizione al predetto sistema di tracciabilità occorre tenere conto dei casi di mancato pagamento disciplinati dal presente comma.*

*Chiunque omette di compilare il registro cronologico o la scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE, secondo i tempi, le procedure e le modalità stabilite dal sistema informatico di controllo di cui al comma 1, ovvero fornisce al suddetto sistema informazioni incomplete, o inesatte, altera fraudolentemente uno qualunque dei dispositivi tecnologici accessori al predetto sistema informatico di controllo, o comunque ne impedisce in qualsiasi modo il corretto funzionamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da millequaranta euro a seimiladuecento. Il numero di unità lavorative è calcolato con riferimento al numero di dipendenti occupati mediamente a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di unità lavorative annue; ai predetti fini l’anno da prendere in considerazione è quello dell’ultimo esercizio contabile approvato, precedente il momento di*

accertamento dell'infrazione. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.

Qualora le condotte di cui al comma 3 siano riferibili a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto cui l'infrazione è imputabile ivi compresa la sospensione dalla carica di amministratore. Nel caso di imprese che occupino un numero di unità lavorative inferiore a quindici dipendenti, le misure minime e massime di cui al periodo precedente sono ridotte rispettivamente da duemilasettanta euro a dodicimilaquattrocento euro per i rifiuti pericolosi. Le modalità di calcolo dei numeri di dipendenti avvengono nelle modalità di cui al comma 3. Se le indicazioni riportate pur incomplete o inesatte non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquecentoventi ad euro tremilacento.

Al di fuori di quanto previsto nei commi da 1 a 4, i soggetti che si rendono inadempienti agli ulteriori obblighi su di loro incombenti ai sensi del predetto sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) sono puniti, per ciascuna delle suddette violazioni, con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilaseicento ad euro quindicimilacinquecento. In caso di rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro quindicimilacinquecento ad euro novantatremila.

Si applica la pena di cui all'articolo 483 c.p. a colui che, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a

*chi inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti.*

*Il trasportatore che omette di accompagnare il trasporto dei rifiuti con la copia cartacea della scheda SISTRI - AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.600 euro a 9.300 euro. Si applica la pena di cui all'art. 483 del codice penale in caso di trasporto di rifiuti pericolosi. Tale ultima pena si applica anche a colui che, durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati.*

*Il trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda SISTRI - AREA Movimentazione fraudolentemente alterata è punito con la pena prevista dal combinato disposto degli articoli 477 e 482 del codice penale. La pena è aumentata fino ad un terzo nel caso di rifiuti pericolosi.*

*Se le condotte di cui al comma 7 non pregiudicano la tracciabilità dei rifiuti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecentosessanta ad euro millecinquecentocinquanta.*

*Chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo ovvero commette più violazioni della stessa disposizione soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo.*

*Non risponde delle violazioni amministrative di cui al presente articolo chi, entro trenta giorni dalla commissione del fatto, adempie agli obblighi previsti dalla normativa relativa al sistema informatico di controllo di cui al comma 1. Nel termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o dalla*

*notificazione della violazione, il trasgressore può definire la controversia, previo adempimento degli obblighi di cui sopra, con il pagamento di un quarto della sanzione prevista. La definizione agevolata impedisce l'irrogazione delle sanzioni accessorie”.*

- **Art. 137, co. 3 T.U. Ambiente – Scarico in violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.**

*“Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, o di cui all'articolo 29-quattuordecies, comma 3, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni”.*

- **Art. 137, co. 5 T.U. Ambiente – Scarico in violazione dei limiti tabellari (I periodo) – Scarico idrico in violazione dei limiti tabellari per sostanze pericolose (II periodo).**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'autorità competente a norma dell'articolo 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da tremila euro a trentamila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro”.*

- **Art. 256 co. 6 T.U. Ambiente – Deposito rifiuti sanitari pericolosi.**

*“Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all’articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell’arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti”.*

## **B. Attività sensibili**

Per queste tipologie di reati, non sono presenti particolari attività di riferimento poiché non sono individuabili attività a rischio diretto, in quanto la commissione del reato è possibile solo nella ipotesi in cui vi sia una contravvenzione a carico della società esterna incaricata dello smaltimento dei rifiuti per conto della Servitech Srl.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- a) esplicita previsione nel codice etico adottato dalla società di principi volti alla tutela e rispetto dell’ambiente;
- b) definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi di gestione degli aspetti ambientali e della politica ambientale, mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la PA;
- c) flusso informativo verso l’O.d.V, inerente alla gestione dell’aspetto ambientale;
- d) implementazione e monitoraggio della raccolta differenziata e dei rifiuti speciali.

## **D. Regole di comportamento**

È posto a carico dei destinatari del modello l'obbligo di:

- astenersi dal compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non rientrino nelle proprie mansioni o, comunque, che siano suscettibili di recare danni all'ambiente;
- segnalare immediatamente ogni situazione di pericolo percepita, sia potenziale che reale, in tema di tutela ambientale;
- inserire nei contratti da concludersi con i futuri eventuali fornitori di servizi per la gestione dei rifiuti, specifiche clausole attraverso le quali la società si riserva il diritto di verificare periodicamente le comunicazioni, certificazioni e autorizzazioni in materia ambientale, tenendo in considerazione i termini di scadenza e rinnovo delle stesse;
- inserire nei contratti da concludersi specifiche clausole nelle quali si impone ai fornitori l'obbligo di accettare integralmente il MOGC 231 della Servitech Srl. di conformare ad esso i propri comportamenti.

## **E. Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza**

- Contratti con fornitori qualificati.

## 10. Parte speciale: i reati di razzismo xenofobia (art. 25 *terdecies* d.lgs. 231/2001).

### 10.1 Premessa

La presente parte speciale si riferisce ai reati di razzismo e xenofobia richiamati dall'art. 25 *terdecies* del d.lgs. 231/2001 introdotti dalla legge 20 novembre 2017, n. 167.

### 10.2 Ambito di applicazione

Si tratta di una tipologia di reato che riguarda la discriminazione razziale e xenofoba nei confronti di lavoratori stranieri o italiani presso qualsiasi sede della società, anche se in prova o impiegati a svolgere attività temporanee presso le unità locali distaccate dalla sede della società. In particolare, l'area interessata è quella delle risorse umane.

#### A. Reati

##### **– Art. 604 bis c.p. – Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito: con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi; con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro*

*attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell’assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondono in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull’apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale”.*

In dettaglio, l’art. 25 *terdecies* prevede quanto segue:

- (a) In relazione alla commissione dei delitti di cui all’articolo 3, comma 3 bis, della legge 13 ottobre 1975, n. 654, si applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote;
- (b) Nei casi di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno;
- (c) Se l’ente o una sua unità organizzativa è stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei delitti indicati nel comma 1, si applica la sanzione dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività ai sensi dell’articolo 16, comma 3.

L’art. 3, comma 3-bis, della Legge 654/1975 stabilisce quanto segue:

*“Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l’istigazione e l’incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondono in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.”.*

I delitti considerati in questa parte speciale del modello riguardano i partecipanti di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i

propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione.

## **B. Attività sensibili**

In un'ottica prudenziale, non potendo escludere a priori condotte illecite che possano integrare le suddette fattispecie dei reati, si è proceduto a svolgere un'attività di *risk assessment* con la direzione generale.

Dall'analisi svolta si ritiene che in relazione al reato sopra esplicitato l'area che presenta un'esposizione al rischio seppur remota risulta essere:

1. le donazioni e le sponsorizzazioni nell'ambito delle quali la Servitech srl. potrebbe intrattenere rapporti con organizzazioni finalizzate a perseguire gli scopi sanzionati dall'art. 3 della L. 654/1975;

Ad ogni modo, vista la tipologia di attività svolta dall'azienda, come già anticipato, il rischio di commissione dei reati richiamati dall'art. 25 *terdecies* del D. Lgs. 231/2001 risulta avere un rischio assai remoto.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione del reato di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- definizione delle responsabilità aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, deleghe e procure secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati in danno e nei rapporti con la P.A.;

Ai collaboratori esterni deve essere resa nota l'adozione del modello e del codice etico da parte della società. Il rispetto dei principi contenuti in tali documenti costituisce obbligo contrattuale a carico di tali soggetti.

## D. Regole di comportamento

La presente parte speciale prevede, nell'espletamento delle attività considerate a rischio, l'espresso divieto per gli esponenti aziendali ed i collaboratori esterni di:

- nel corso dell'attività aziendale promuovere, costituire, organizzare o dirigere associazioni che si propongono il compimento di atti di razzismo e xenofobia;
- operare in contrasto con le regole etiche e le procedure aziendali che disciplinano le attività di pubblicità e di sponsorizzazione;
- assumere o assegnare commesse o effettuare qualsivoglia operazione commerciale e/o finanziaria, sia in via diretta che per il tramite di interposta persona, che abbia come scopo quello di concorrere al compimento di atti di razzismo e xenofobia.

## E. Flussi informativi all'organismo di vigilanza

L'informativa all'O.d.V. dovrà essere data immediatamente nel caso in cui si verifichino violazioni ai principi procedurali specifici contenuti nella presente parte speciale ovvero alle procedure, policy e normative aziendali attinenti alle aree sensibili sopra individuate.

## **11. Parte speciale: i reati tributari (art. 25 *quinquiesdecies* d.lgs. 231/2001).**

### **11.1 Premessa**

Il D. lgs. n. 124/2019, intitolato *“Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili”*, ha introdotto l’art. 25 *quinquiesdecies* con cui sono stati ricompresi alcuni reati tributari tra quelli presupposto della responsabilità degli enti.

Le fattispecie inserite sono state successivamente integrate su spinta europea.

Anche per questi reati sono comminate sanzioni sia di natura pecuniaria che interdittiva.

La disciplina penale comunque si è sempre affiancata alla disciplina tributaria (da ultimo ex d.lgs. 472/1997), ragion per cui la giurisprudenza di legittimità si è fatta costantemente carico di armonizzare il sistema sanzionatorio amministrativo tributario con la responsabilità penale e, in tempi recenti, con la responsabilità amministrativa degli enti.

### **11.2 Ambito di applicazione**

Le funzioni aziendali coinvolte nelle attività dalle quali può scaturire la commissione dei reati disciplinati dall’art. 25 *quinquiesdecies* sono certamente l’amministratore unico ed il responsabile amministrazione e contabilità con la precisazione, però, che il processo inerente all’emissione di una fattura o all’acquisto di merce coinvolge altre 4 funzioni aziendali che predispongono tutta la fase preliminare; ed invero, il settore commerciale della Servitech srl. consta di quattro dipendenti che, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, programmano le attività da svolgersi sulla scorta degli ordini di acquisto e dei “rapporti” che provengono dalle sale operatorie, in base al

materiale occorrente per reintegrare il “cliente”. L’ordine al fornitore e le quantità di materiale occorrente dipendono soprattutto dalle informazioni del “service” ossia dell’operatore di presidio che informa il settore commerciale dell’azienda. Tale precisazione è fondamentale per comprendere che qualunque comunicazione errata nella fase che precede l’emissione della fattura o che precede qualsivoglia pagamento effettuato poi dall’amministratore unico o dal responsabile amministrazione e contabilità non può che ricondursi – in aggiunta o esclusivamente - alla responsabilità dei dipendenti del settore commerciale.

## A. Reati

- Art. 2 (co. 1 e 2-bis) d.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.**

*È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell’amministrazione finanziaria.*

*Se l’ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore ad euro centomila si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.*

Il reato ha natura istantanea e si considera consumato con la presentazione della dichiarazione fiscale (relativa alle imposte sul reddito o sul valore aggiunto), nella quale il contribuente ha indicato gli elementi fittizi documentati da fatture o altri documenti falsi cioè relativi ad operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che recano importi in misura diversa da quella reale ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli

effettivi, registrati nelle scritture contabili obbligatorie o, comunque, detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La norma non richiede il superamento di alcuna soglia di punibilità e trova, di conseguenza, applicazione qualunque sia l'ammontare dell'imposta evasa.

Ai fini della configurabilità del reato in esame è, altresì, necessario che le fatture o gli "altri documenti" si riferiscano ad "operazioni inesistenti".

La norma individua, quindi, tre diversi tipi di "inesistenza":

1) inesistenza oggettiva, quando la fattura riflessa in dichiarazione documenta un'operazione mai realizzata (inesistenza oggettiva c.d. assoluta o totale) ovvero realizzata solo in parte, vale a dire in termini quantitativi differenti e inferiori rispetto a quelli specificati nel documento (inesistenza oggettiva c.d. relativa o parziale). Tale categoria è connotata dal fatto che le fatture o i documenti emessi sono espressione cartolare di operazioni commerciali mai poste in essere in ossequio ad una volontà simulatoria: i beni indicati nelle fatture non vengono effettivamente compravenduti o nessun servizio è prestato;

2) la sovrafatturazione qualitativa o quantitativa, la prima si realizza quando la fattura o i documenti di analogo valore probatorio fanno riferimento a prestazioni realmente effettuate, ma che presentano l'indicazione di un corrispettivo maggiore rispetto a quello realmente pagato, la seconda, invece, si verifica quando in fattura vengono indicati beni o servizi in misura superiore a quella realmente ceduta o prestata.

Tale ipotesi potrebbe, pertanto, essere rilevante ai fini di una possibile responsabilità amministrativa della società, qualora quest'ultima indichi in dichiarazione elementi passivi finti per mezzo di fatture "gonfiate", ossia che attestino una cessione di beni o una prestazione di servizi aventi un prezzo maggiore rispetto a quanto realmente pagato (c.d. sovrafatturazione qualitativa).

3) l'inesistenza soggettiva, che si verifica quando le operazioni rappresentate sono poste in essere da soggetti diversi da quelli indicati nella fattura o nel documento.

Rientra nell'ambito dell'inesistenza soggettiva il caso dell'"interposizione fittizia".

- **Art. 3, d.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici.**

*"Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:*

*a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;*

*b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.*

*Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione*

*degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali”.*

La clausola di riserva prevista nell'incipit dell'articolo in esame pone il reato di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici in un rapporto di genere a specie con l'art. 2 del medesimo testo normativo.

I due articoli si completano al fine di consentire all'amministrazione finanziaria di intercettare le dichiarazioni dei redditi o IVA mendaci.

Pertanto, le dichiarazioni fraudolente fondate su documenti mendaci con rilevanza fiscale sono contestabili dall'amministrazione finanziaria mediante l'art. 2, mentre quelle predisposte sulla base di documenti diversi dalle fatture e/o privi della medesima rilevanza probatoria sono censurabili ai sensi dell'art. 3.

- **Art. 4, d.lgs. n. 74/2000 – Dichiarazione infedele.**

*“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:*

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;*
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni.*

*Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai*

*fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.*

*Fuori dei casi di cui al comma 1-bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)".*

Il bene giuridico tutelato dalla fattispecie è rappresentato dall'interesse patrimoniale dell'Erario ovvero dal diritto alla percezione dei tributi.

Si tratta di reato proprio, in quanto può essere commesso esclusivamente dal soggetto tenuto alla presentazione delle dichiarazioni ai fini delle imposte.

L'elemento soggettivo richiesto dalla norma è rappresentato dal dolo specifico, ossia dalla finalità di evadere le imposte oggetto della dichiarazione.

La condotta è rilevante ai sensi della disciplina di cui al d.lgs. 231/2001 quando è sorretta dal *"fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto"* e il fatto s'inserisce in un più ampio sistema fraudolento transfrontaliero.

La fattispecie di dichiarazione infedele integra un reato istantaneo, che si perfeziona al momento della presentazione di una dichiarazione non veritiera.

La clausola di riserva con la quale la norma esordisce conferisce alla fattispecie un ambito di applicazione residuale rispetto a quelle previste dagli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 74/2000.

Il legislatore ha introdotto la responsabilità degli enti solo in relazione ai reati tributari che pregiudicano o espongono a pericolo l'esazione dell'imposta sul valore aggiunto (di interesse comunitario), commessi nel territorio di due o più Stati membri, che s'inseriscano in un sistema fraudolento da cui possa derivare un danno complessivo almeno pari a 10 milioni di euro, da intendersi

come effetto cumulato dell'evasione dell'imposta indiretta da parte di tutti i soggetti partecipanti al "sistema fraudolento transfrontaliero".

La giurisprudenza ha chiarito che il reato di dichiarazione infedele risulta integrato nell'ipotesi di: indicazione di annotazioni di componenti positivi di reddito in misura inferiore a quella reale, indebita riduzione dell'imponibile con indicazione di costi inesistenti e sotto fatturazione, ovviamente in assenza di fraudolenza.

- **Art 5, d.lgs. n. 74/2000 – Omessa dichiarazione.**

*"È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.*

*È punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.*

*Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto".*

Anche il delitto in esame è posto a tutela dell'interesse statuale alla percezione dei tributi, sancito dall'art. 53 Cost., e sanziona comportamenti effettivamente lesivi (e non meramente pericolosi) di tale interesse.

È punita infatti l'omessa presentazione della dichiarazione ai delle imposte sul reddito o sul valore aggiunto, qualora l'imposta evasa (singolarmente considerata) sia superiore a cinquantamila euro.

Allo stesso modo, è sanzionata penalmente l'omessa presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta (c.d. modello. 770), qualora l'ammontare delle ritenute non versate siano superiori a cinquantamila euro.

È un reato omissivo proprio e istantaneo che, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del d.lgs. n. 74/2000, si consuma trascorsi novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione.

Non si considera omessa, invece, la dichiarazione non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto (art. 5, co. 2, D. Lgs. n. 74/2000); previsione, invero, anacronistica dal momento che, attualmente, le dichiarazioni fiscali sono presentate con modalità telematiche, attraverso sistemi che mettono direttamente a disposizione la modulistica ministeriale.

Pure in questo caso la responsabilità degli enti è prevista solo in relazione ai fatti che pregiudicano o espongono a pericolo l'esazione dell'imposta sul valore aggiunto (di interesse comunitario), commessi nel territorio di due o più Stati membri, che s'inseriscano in un sistema fraudolento da cui possa derivare un danno complessivo almeno pari a 10 milioni di euro, da intendersi come effetto cumulato dell'evasione dell'imposta indiretta da parte di tutti i soggetti partecipanti al *"sistema fraudolento transfrontaliero"*.

- Art. 8, d. lgs. n. 74/2000 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti**

*"È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.*

*Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo di imposta, è inferiore a euro centomila si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.*

*Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti è inferiore a euro 154.937,07 per periodo di imposta, si applica la reclusione da sei mesi a due anni".*

Con la disposizione in esame il legislatore ha inteso punire le c.d. "cartiere", ossia quelle imprese illecite, create allo scopo di emettere documentazione falsa volta a supportare l'esposizione nella dichiarazione di terzi di elementi passivi fittizi.

Il reato di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato comune, in quanto può essere commesso da "chiunque".

L'emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti è un reato che anticipa la soglia di punizione, incriminando condotte diverse ed antecedenti a quella (eventuale) dell'evasore.

È reato commissivo, di tipo istantaneo e di mera condotta e deve ritenersi di "pericolo concreto", dal momento che assumono rilevanza penale le sole condotte concretamente idonee ad offendere l'interesse tutelato.

La condotta punibile consiste, quindi, nella mera emissione o nel mero rilascio di fatture o documenti per operazioni inesistenti (sul concetto di operazioni inesistenti si rimanda alla spiegazione offerta in relazione al reato previsto dall'art 2 del d. lgs. n. 74/2000) "non essendo richiesto che il documento pervenga al destinatario, né che questi lo utilizzi".

- Art. 10, d. lgs. n. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili.**

*"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in*

*parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari”.*

Il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili è posto a tutela della “trasparenza fiscale”, ossia dell’interesse dell’amministrazione finanziaria a che non vengano frapposti ostacoli all’accertamento dell’*an* e del *quantum debeatur* a titolo di imposta.

Dal punto di vista dei soggetti attivi, si tratta di un reato comune. L’oggetto materiale del reato è rappresentato dalle “*scritture contabili*” e dai “*documenti di cui è obbligatoria la conservazione*” (documenti commerciali, previdenziali).

Ai fini dell’integrazione del reato è necessaria la distruzione o l’occultamento delle scritture contabili e dei documenti di cui è obbligatoria la conservazione secondo la legge.

Per “*occultamento*” si intende il materiale nascondimento delle scritture ovvero dei documenti, così da non renderli fruibili all’amministrazione finanziaria al momento dell’accertamento.

Per la dottrina, anche lo spostamento dei documenti contabili in un luogo impossibile da raggiungere per l’amministrazione finanziaria equivale ad occultamento e, quindi, integra la fattispecie di reato.

La “*distruzione*”, invece, rappresenta la forma di sottrazione estrema, ovvero l’eliminazione, totale o parziale, del supporto materiale che incorpora la scrittura ovvero il documento, rientrando anche l’ipotesi in cui il documento sia ancora disponibile, ma illeggibile o non fruibile per l’amministrazione finanziaria.

Il reato è da considerarsi istantaneo, nel caso di distruzione delle scritture contabili e permanente, nel caso di occultamento, con conseguenze diverse rispetto alla determinazione del momento consumativo.

L’integrazione della fattispecie di reato in esame è stata accertata in occasione di ispezioni o verifiche fiscali effettuate dall’amministrazione

finanziaria nei confronti di società, nell'ambito delle quali veniva negata l'esibizione della documentazione per cui è imposto un obbligo di conservazione, tramite la realizzazione di una condotta idonea a ostacolare la reperibilità e la fruizione della stessa.

Assume assai rilevanza il rispetto rigoroso presso la Servitech srl. del protocollo specifico (allegato al modello) concernente i comportamenti da osservare in caso di verifiche ed ispezioni della P.A.

- **Art. 10, quater d. lgs. n. 74/2000 – Indebita compensazione.**

*“È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.*

*È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute utilizzando in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997, crediti inesistenti per un importo annuo superiore a cinquantamila euro”.*

Come è agevole riscontrare, la norma delinea due autonome fattispecie delittuose, non a caso diversamente sanzionate, una concernente la compensazione di tributi dovuti con crediti “non spettanti” (co. 1) e l'altra riferita alla compensazione di tributi dovuti con crediti “inesistenti” (co. 2); ferma restando, per entrambe, la soglia di punibilità di 50.000 euro.

Tra esse non sussiste alcun rapporto di specialità, caratterizzandosi per elementi strutturali tra loro incompatibili.

La dottrina più autorevole ha in proposito osservato che, sulla base della formulazione della disposizione incriminatrice, il concetto di “non spettante” deve essere riferito alla procedura di compensazione, risultando, quindi, “non spettanti”, ai sensi della norma, soltanto quei crediti che “non spettano in compensazione”, così escludendo dalla fattispecie delittuosa i crediti che, pur non potendo formare oggetto di compensazione (in quanto non rientranti tra i

crediti compensabili ex art. 17 del d.lgs. n. 241/1997 ovvero esclusi da altre disposizioni), risultino comunque "spettanti".

È, invece, "inesistente" il credito artificiosamente costruito o rappresentato, che, come tale, non trova alcun riscontro nel mondo giuridico. Si tratta di una rappresentazione mendace della realtà.

Sotto il profilo soggettivo, l'art. 10 *quater* del d. lgs. n. 74/2000 prevede, per entrambe le fattispecie di reato, il dolo generico, consistente nella mera coscienza e volontà di portare in compensazione nel modello F24 un credito non spettante o inesistente, unitamente alla consapevolezza che le somme non versate siano superiori a cinquantamila euro, per la responsabilità amministrativa dell'ente si richiese "il fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto", ossia il dolo specifico.

• **Art. 11, d. lgs. n. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte.**

*"È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.*

*È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi finti per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni".*

Il momento consumativo è concordemente individuato nel momento in cui venga posta in essere una qualunque disposizione tale da porre in pericolo l'adempimento di un'obbligazione tributaria a prescindere dal successivo adempimento dell'obbligazione stessa.

La condotta incriminata, sulla base della previsione normativa, è quella di chi *"aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altri beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva"*. La condotta tipica è, pertanto, circoscritta ai soli comportamenti volti a "mascherare" la realtà, a distorcere la procedura esecutiva, impedendo di aggredire beni che rientrano nel patrimonio del contribuente-debitore, prospettando una situazione patrimoniale del contribuente diversa da quella reale.

È il caso di osservare che l'indicazione, come oggetto materiale della condotta, anche degli *"altri beni"*, si riferisce al caso in cui la condotta tipica sia tenuta da *"chi agisce in qualità di amministratore, liquidatore o rappresentante di società, enti o persone fisiche"*, sicché il fine di *"sottrarsi al pagamento"* deve riferirsi a questi ultimi.

Con riferimento all'elemento soggettivo, è richiesto il dolo specifico ossia la volontà di sottrarsi al pagamento delle imposte ponendo in essere una condotta idonea a frustrare la procedura di riscossione coattiva.

La disposizione assume rilevanza penale, tuttavia, soltanto se il debito erariale, al cui pagamento il contribuente intende sottrarsi, è di un *"ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila"*.

La condotta sanzionata dall'art. 11, co. 1, del D. Lgs. n. 74/2000 può essere posta in essere mediante due modalità alternative: l'alienazione simulata e il compimento di atti fraudolenti.

In particolare, l'alienazione simulata potrà essere:

a) assoluta, quando le parti non intendono perseguire alcuno scopo, indipendentemente da quanto indicato nel contratto simulato;

- b) relativa, quando le parti contrattuali intendano perseguire uno scopo diverso rispetto a quello pattuito nella simulazione;
- c) interposizione fittizia di persona, laddove l'alienazione sia solo formalmente diretta ad un soggetto diverso da quello reale.

Il compimento di atti fraudolenti si riferisce, invece, al compimento di atti non simulati, ma contraddistinti da elementi di artificio o inganno e comprende tanto il compimento di atti giuridici, quanto quello di atti materiali.

## **B. Attività sensibili**

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, si ritiene che le attività sensibili della società siano le seguenti:

- 1) tenuta e custodia delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria a fini fiscali;
- 2) processo di formazione del bilancio ai fini fiscali;
- 3) predisposizione delle dichiarazioni fiscali IRES, IVA o sostituti d'imposta;
- 4) gestione delle scritture contabili;
- 5) gestione della cassa corrente.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui alla presente sezione della parte speciale, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- a) adozione di un sistema di *corporate governance* in linea con le migliori pratiche del settore;
- b) definizione e segregazione delle responsabilità e funzioni aziendali coinvolte nei processi considerati sensibili mediante apposito mansionario, procure, deleghe secondo il sistema sopra definito e descritto con riguardo ai reati societari;

c) formalizzazione di una procedura volta a regolamentare il processo di acquisto di beni e servizi;

d) adozione e implementazione di specifici protocolli in materia di reclutamento, selezione e valutazione del personale, identificazione della controparte e monitoraggio dei flussi finanziari in uscita dalla Società. È previsto, inoltre, l'invio di un rapporto annuale all'O.d.V. sui processi amministrativo-contabili.

## **D. Regole di comportamento**

I soggetti apicali, nonché le persone sottoposte alla loro vigilanza (tra cui il sindaco ed il revisore contabile), sono tenuti ad osservare nelle fattispecie di attività sensibili sopra delineate, nonché nella sfera dei rapporti societari in genere, le seguenti regole di condotta:

- a) rispettare i principi civilistici prescritti per la compilazione dei documenti contabili e del bilancio (artt. 2414 e ss. e 2423 e ss. c.c.);
- b) rispettare scrupolosamente gli obblighi fiscali, tributari, doganali, previdenziali e contributivi gravanti ed effettuare con veridicità e correttezza i relativi adempimenti amministrativi;
- c) rispettare tutte le procedure aziendali già in essere in ordine alla fatturazione.

## **E. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di vigilanza**

L'amministrazione comunica all'O.d.V., con cadenza semestrale:

- Acquisizioni e gestioni di incarichi professionali a terzi (nominativo del professionista/Società di consulenza, specificando se si tratta di primo incarico assegnato nell'ambito della Società);
- Importo ed oggetto degli incarichi;
- importo aggregato degli incarichi conferiti dalla struttura al professionista/società di consulenza negli ultimi 3 anni;

- tutte le richieste, da chiunque provenienti, di variazione quantitativa dei dati, rispetto a quelli già contabilizzati in base alle procedure correnti, di variazione dei criteri di rilevazione, registrazione e rappresentazione contabile.

Nell'ambito dei protocolli rientra:

- Reportistica di controllo contabile trimestrale eseguita dal sindaco;
- Prospetto di dettaglio delle imposte da accantonare in bilancio come fiscalità anticipata (attività) o differita (passività);
- Atti dell'Agenzia delle entrate inerenti contestazioni e accertamenti ricevuti in materia di IRES;
- Esiti del monitoraggio del cassetto fiscale della società con cadenza semestrale.

## 12 Parte speciale: i reati di contrabbando (art. 25 *sexiesdecies* del d.lgs. 231/2001).

### 12.1 Premessa

La disciplina che regola gli scambi doganali è contenuta nel d.P.R. n. 43/1973 (Testo Unico Doganale) che definisce “contrabbando”, *“la condotta di chi introduce nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni in materia doganale, merci che sono sottoposte ai diritti di confine”*.

Il testo normativo definisce “dazi doganali” le imposte indirette applicate sul valore dei prodotti importati ed esportati dal Paese di provenienza.

I dazi doganali rappresentano una delle risorse dell’Unione Europea che confluiscce direttamente nel bilancio unitario, mentre i “diritti doganali” corrispondono a quei diritti che lo Stato può riscuotere *ex lege* basandosi sulle quotidiane operazioni doganali.

L’art 25 *sexesdecies* prevede a carico dell’ente sanzioni pecuniarie ed interdittive.

L’ammenda eventualmente comminata alla società sarà quantificata in relazione alla somma dei c.d. diritti di confine non corrisposti all’autorità doganale.

### 12.2 Ambito di applicazione

Si premette che nella realtà aziendale della Servitech Srl. tale categoria di reati presenta un rischio quasi inesistente poiché, pur se prevista da statuto e dunque attuabile in futuro, ancora non è stata mai implementata la possibilità di esportazione ed importazione di apparecchiature scientifiche elettromedicali e di presidi medico chirurgici. Qualora ciò avvenisse, in qualunque momento, anche per esigenze solo temporanee, sarà necessaria l’individuazione di un’unica figura presso la Servitech srl. che intrattenga i

rapporti con lo spedizioniere doganale. Ciò in quanto nell'ipotesi di comunicazione di dati falsi o errati da attribuirsi al solo spedizioniere, risulta difficile ipotizzare che l'impresa possa essere esonerata da una contestazione di responsabilità ai sensi del d.lgs. 231/2001.

In primo luogo, perché è in ogni caso indubbio il vantaggio che deriva all'impresa da questo tipo di violazione, ed in secondo luogo, perché ragionando in termini di criteri soggettivi di attribuzione della responsabilità è agevole individuare una colpa da organizzazione per non aver apportato gli opportuni presidi volti al contenimento dell'illecito.

## A. Reati

- Art. 282 T.U. Doganale – Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque:*

*a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16;*

*b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana;*

*c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarre alla visita doganale;*

*d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90;*

*e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine;*

*f) detiene merci estere, quando ricorrono le circostanze prevedute nel secondo comma dell'art. 25 per il delitto di contrabbando”.*

- Art. 286 T.U. Doganale – Contrabbando nelle zone extra-doganali**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque nei territori extra doganali indicati nell’art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita”.*

- **Art. 287 T.U. Doganale – Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell’art. 140”.*

- **Art. 288 T.U. Doganale – Contrabbando nei depositi doganali**

*“Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d’introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti”.*

- **Art. 289 T.U. Doganale – Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione**

*“È punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte i diritti di confine dovuti chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione”.*

- **Art. 290 T.U. Doganale – Contrabbando nell’esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti**

*“Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l’importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l’ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi”.*

- Art. 291 T.U. Doganale - Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea**

*“Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti, è punito con la multa non minore di due e non maggiore di dieci volte l'ammontare dei diritti evasi o che tentava di evadere”.*

## **B. Attività sensibili**

Il reato di contrabbando potrebbe essere configurabile tramite le seguenti modalità:

- spedizione a Paesi UE di merci dichiarate per paesi extra UE in sospensione di dazio, evadendo in tal modo il dazio;
- vendita di prodotto finito con causali esenti da accisa in realtà destinate alla immissione in consumo/vendita a soggetti non autorizzati;
- introduzione nello Stato italiano di merci omettendo di presentarle alle dogane o destinandole ad uso diverso da quello per cui è prevista l'agevolazione doganale.

## **C. Regole di comportamento**

Con riguardo all'attività della Servitech srl. non appare necessario nominare da ora un responsabile *ad hoc* della tenuta della documentazione concernente le operazioni doganali in quanto, ad oggi, non è un'attività prevista nel breve termine.

## **D. Protocolli e flussi informativi all'Organismo di Vigilanza**

L'O.d.V., qualora la Servitech Srl. decidesse, in ogni momento, di esportare i propri prodotti, effettuerà le verifiche necessarie sulla correttezza

dei dati da inserire nelle dichiarazioni da comunicare allo spedizioniere. Inoltre, si occuperà di redigere per la Servitech Srl. una "clausola 231" da inserire nel contratto di spedizione, con la quale si richiederà l'osservanza dei principi comportamentali contenuti nel Modello della società.

## **13 Parte speciale: i reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies* del d.lgs. 231/2001).**

### **12.3 Premessa**

La disciplina di riferimento attiene alla responsabilità dell'ente in relazione ai reati previsti dagli artt. 184 e 185 del d.lgs 58/1998 (Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria).

### **12.4 Ambito di applicazione**

Durante la fase di identificazione delle attività sensibili è emerso che non si possa escludere che alcuni dei “soggetti” che usufruiscono dei servizi della società siano società quotate nei mercati finanziari e, pertanto, pur in astratto, non si può escludere il rischio che soggetti in posizione apicale o subordinata, entrino in possesso di informazioni potenzialmente idonee ad influenzare sensibilmente il prezzo degli strumenti finanziari (c.d. informazioni “*price sensitive*”).

#### **A. Reati**

- **Art. 185 T.U. Finanziario – Manipolazione del mercato**
- **Art. 184 T.U. Finanziario – Abuso di informazioni privilegiate**

#### **B. Attività sensibili**

Le attività sensibili specificamente individuate in relazione ai reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato sono considerate le seguenti:

- a) gestione delle notizie verso il pubblico idonee ad incidere sul prezzo di strumenti finanziari;
- b) utilizzo notizie riservate concernenti strumenti finanziari;

- c) gestione della eventuale informativa al mercato.

## **C. Controlli preventivi**

Dovranno essere apposte specifiche clausole nei contratti con i partner e consulenti che regolino le conseguenze della violazione, da parte degli stessi, delle norme sopra citate (TUF).

## **D. Regole di comportamento**

Ferme restando le regole stabilite dalle procedure interne della società sono individuati qui di seguito i protocolli generali di controllo circa le modalità di trattamento delle informazioni privilegiate da parte dei destinatari che, in relazione alle funzioni svolte, si vengano a trovare in possesso di tali informazioni privilegiate.

Con specifico riferimento al reato di abuso di informazioni privilegiate, gli esponenti e i dipendenti dovranno in particolare comunicare le informazioni privilegiate di cui sono venuti in possesso, nell'esercizio del proprio lavoro, esclusivamente: a soggetti interni alla società, che hanno necessità di conoscerle per motivi anch'essi attinenti al normale esercizio del proprio lavoro, evidenziando la natura riservata delle informazioni, a soggetti terzi, esterni alla società, che hanno necessità di conoscerle per un motivo attinente allo svolgimento del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio svolto da tali soggetti. La comunicazione delle informazioni privilegiate ai soggetti esterni deve comunque avvenire nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

## **14 Parte speciale: reati di impiego di lavoratori stranieri irregolari e di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

**(art. 25 *quinquies* ed art. 25 *duodecies*).**

### **12.5 Premessa**

Le principali novità sono di recente introduzione legislativa.

### **12.6 Ambito di applicazione**

L'area interessata è quella delle risorse umane e si applica a tutti coloro che, nell'espletamento delle attività di propria competenza, si occupano della fase di selezione del personale (responsabile risorse umane, sulla scorta delle indicazioni fornite dalla società esterna di reclutamento del personale) e della fase finale di assunzione (da parte dell'amministratore unico della Servitech Srl., dott. Bastone).

#### **A. Reati**

- Art. 22, co. 12 bis, TU 286/1998 – Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato.**

*“Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 Euro per ogni lavoratore impiegato”.*

La responsabilità amministrativa degli enti sussiste solo nelle ipotesi aggravate, disciplinate dal comma 12 bis.

Le pene per il fatto previsto dal comma 12 bis sono aumentate da un terzo alla metà:

- a. se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b. se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c. se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603 bis del codice penale.

Si evidenzia, inoltre, come il responsabile del reato, ad avviso della giurisprudenza, sia non solo chi procede materialmente alla stipulazione del rapporto di lavoro bensì anche chi, pur non avendo provveduto direttamente all'assunzione, si avvalga dei lavoratori tenendoli alle sue dipendenze e quindi occupandoli più o meno stabilmente in condizioni di irregolarità.

- **Art. 603 bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro**

*“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:*

- 1) *recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;*
- 2) *utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno”.*

Con la legge 199/2016 il legislatore ha riscritto l'art. 603 bis c.p., a partire dalla rubrica: “Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro”. Il reato è stato contestualmente inserito nell'art. 25 *quinquies* d.lgs. n. 231/2001.

La riforma ha inciso sugli elementi costitutivi del reato: anzitutto, le modalità della condotta consistenti nella violenza, nella minaccia o nell'intimidazione sono scomparsi dalla fattispecie base e caratterizzano ora soltanto l'ipotesi aggravata prevista dal secondo comma dell'art. 603 bis c.p. In secondo luogo, è stata diversamente definita la condotta di intermediazione,

eliminando il riferimento alla sussistenza di una attività organizzata, cosicché essa è ora descritta semplicemente come reclutamento di manodopera.

Il legislatore ha introdotto nel codice con l'art. 603 bis la confisca, strumento di contrasto del fenomeno criminale del caporalato attraverso l'aggressione del profitto derivante dallo sfruttamento del lavoro.

Allo stato sono dunque sanzionate penalmente sia la mera destinazione dei lavoratori, sia lo sfruttamento presso terzi, sia l'effettivo utilizzo dei lavoratori sfruttati.

Per quanto riguarda gli indici legali dello sfruttamento, si evidenzia che il terzo comma dell'art. 603 bis c.p. fornisce una serie di indici:

1. *“la reiterata corresponsione di salari palesemente in spregio delle disposizioni della contrattazione collettiva;*
2. *la reiterata violazione delle norme sugli orari di lavoro;*
3. *la violazione delle norme sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;*
4. *la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro degradanti, anche con riferimento a metodi di sorveglianza o alla natura delle situazioni alloggiative offerte”.*

Al fine di evitare la consumazione del reato in esame, la Servitech Srl. è in fase di adozione di un protocollo specifico allegato al Modello.

## **B. Attività sensibili**

A seguito dell'attenta valutazione delle fattispecie di reato di cui al precedente paragrafo, quale attività sensibili si rilevano la selezione e l'assunzione del personale.

## **C. Controlli preventivi**

Al fine di prevenire la commissione dei reati di cui agli artt. 25 *duodecies* e *quinquies* del d.lgs. 231/2001, sono posti in essere i seguenti controlli preventivi:

- adozione e implementazione di apposito protocollo allegato al modello concernente il reclutamento, selezione e valutazione del personale, anche con riferimento al lavoratore extracomunitario;
- specifici flussi informativi periodici all'O.d.V. in merito alle condizioni di lavoro, all'impiego di lavoratori extracomunitari e al monitoraggio dei relativi permessi di soggiorno.

## **D. Regole di comportamento**

È tassativamente vietato assumere soggetti privi del permesso di soggiorno nonché sottoporre i lavoratori a condizioni di sfruttamento, in violazione dei diritti garantiti dalla normativa giuslavoristica, dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria, dallo Statuto dei lavoratori, dalla legge sulla privacy e dalla normativa a tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Presso la Servitech Srl., tale regola comportamentale è posta a carico della società esterna di reclutamento del personale e del responsabile risorse umane che si occupano della selezione del personale, nonché, a carico dell'amministratore unico che si occupa della fase finale dell'assunzione del lavoratore presso la società.

## **E. Protocolli e flussi informativi all'organismo di vigilanza**

L'organismo di vigilanza deve ricevere tempestivamente le informazioni concernenti atti e comportamenti che rispondono a violazioni delle regole di comportamento specifiche previste dalla presente parte speciale o che, più in generale, possono determinare una violazione del modello per le condotte rilevanti ai fini del d.lgs. 231/2001.

È altresì attribuito all'O.d.V. il potere di accedere, anche per mezzo di delegati, a tutta la documentazione ed ai siti aziendali rilevanti per l'adeguatezza delle attività, in conformità alla disciplina di riferimento.